

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro
il suo patrimonio

(art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	5
Possibili ambiti di commissione del reato	5
Principi di comportamento	6
Funzioni dell'azienda agricola interessate	6
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
REATI IN TEMA DI TRUFFA E FRODE	9
Le fattispecie di reato	9
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	10
Possibili ambiti di commissione del reato	10
Principi di comportamento	10
Funzioni dell'azienda agricola interessate	10
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
REATI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE	12
Le fattispecie di reato	12
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	16
Possibili ambiti di commissione del reato	16
Principi di comportamento	17
Funzioni dell'azienda agricola interessate	20
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25)

1) Reati in tema di erogazioni pubbliche *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” [articolo modificato con Legge n.161/2017]*

1.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24, in tema di erogazioni pubbliche.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. *(articolo introdotto dall'art. 3, Legge 26 aprile 1990 n. 86 e successivamente modificato dall'art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 81).*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate: la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati o comunque vengano distratti da tali finalità.

Soggetto attivo del reato è “chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione” e, dunque, secondo l'interpretazione prevalente, possono essere soggetti attivi tutti i soggetti estranei all'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

Esempio: i Dipendenti o collaboratori a cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico, utilizzano i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

[articolo modificato dalla Legge n. 3/2019]

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione di sei anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un

Azienda Agricola TREQUANDA

pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: la Società rilascia una dichiarazione necessaria per l'ottenimento di un finanziamento pubblico, pur essendo a conoscenza che non possiede i requisiti di legge per l'ottenimento dell'erogazione pubblica.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

La fattispecie prevede che un reato comune, commissibile dunque da chiunque, attraverso artifici o raggiri, induca in errore la Pubblica Amministrazione determinando in suo danno e un vantaggio alla società.

In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371, con l'inserimento nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 delle seguenti fattispecie:

Reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. 355 c.p.

Frode ai danni del Fondo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. e comma 1, Legge n.898/1986)

Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a

Azienda Agricola TREQUANDA

carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione di sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a 10.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa determinata dal giudice per l'importo indebitamente percepito.

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231/2001 è prevista una sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto e danno ingente, nonché sanzioni interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni.

Nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016)

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha approvato la versione definitiva delle Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ora aggiornate alle disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 56/2017.

Le Linee guida ANAC ampliano l'elenco degli illeciti che la stazione appaltante è tenuta a valutare ai fini dell'esclusione, includendovi: abusivo esercizio di una professione – reati fallimentari – reati tributari ex D.Lgs. 74/2000 – reati societari – delitti contro l'industria e il commercio – reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Si tratta di un documento la cui adozione è contemplata dallo stesso D.Lgs. 50/2016, secondo cui (art. 80, comma 13) l'Authority ha la facoltà di precisare : *quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*

La norma in questione stabilisce che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico che *si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità.*

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Qualora l'azienda agricola sia chiamata a gestire attività afferenti all'attuazione di progetti o alla realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area a rischio deve essere individuata nei settori aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti e/o contributi.

Nel caso, invece, in cui l'azienda agricola sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l'area critica dovrà essere individuata in quei settori preposti alla realizzazione delle opere e/o dei progetti finanziati, nonché nel settore deputato alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

Più in generale, i settori a rischio che necessitano di maggiori cautele per questo reato, possono essere quello: finanziario - degli investimenti ambientali e della ricerca - degli investimenti per la produzione/servizi - della ricerca e

Azienda Agricola TREQUANDA

dell'innovazione tecnologica - degli investimenti e/o dei finanziamenti ricevuti per la formazione professionale.

1.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

È fatto esplicito divieto di:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti o atti falsi o alterati ovvero sottraendo o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione in errore di valutazione sulla documentazione presentata per la richiesta di autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti ed ogni altro adempimento necessario;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli per cui erano stati erogati/concessi;
- porre in essere alcuna azione al fine, indebito, di ottenere la concessione o mantenere i finanziamenti, influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario della Pubblica Amministrazione o trarre in alcun modo un vantaggio. Ciò anche a seguito delle direttrici principali della Legge n. 190/2012 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Segreteria del Socio Unico

Principi organizzativi e di controllo

I destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle seguenti attività e controlli:

- sigla e firma sulla documentazione a supporto della richiesta di finanziamento da parte della persona che l'ha prodotta e del Responsabile della funzione interessata (sia dipendente dell'azienda agricola che professionista esterno);
- approvazione, previa verifica, della documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (e della richiesta stessa) da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- approvazione della domanda di eventuali varianti al progetto da parte di soggetto dotato di idonei poteri;
- verifica della corretta rendicontazione all'Ente Pubblico delle spese finanziate da parte di persone diverse da quelle coinvolte nella richiesta e gestione dei finanziamenti, al fine di garantire una separazione funzionale dei compiti e contrapposizione operativa (es. controllo della corrispondenza tra ordini di acquisto, fatture passive, spese sostenute coperte da finanziamento, etc.)

Azienda Agricola TREQUANDA

- verifica, da parte del Coordinatore delle aziende agricole del Socio Unico (di seguito Coordinatore A.A.), della corretta registrazione contabile effettuata dei finanziamenti ricevuti.
- archiviazione della documentazione prodotta.

Ogni qual volta l'azienda agricola richieda o sia coinvolta, anche indirettamente, nell'erogazione di un finanziamento pubblico (richiesta di contributi, sovvenzioni o comunque concessione di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea e destinati alla realizzazione di un pubblico interesse), la stessa dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- conformare la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di lealtà, correttezza ed eticità;
- garantire che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- ove l'azienda agricola dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di individuazione dei bandi, e di preparazione nella documentazione, richiederà (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico;
- assegnare le funzioni di verifica e controllo degli adempimenti ad un ufficio diverso da quello incaricato alla loro effettuazione (esempio il Coordinatore aziende agricole);
- garantire specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali di chi presenta il progetto);
- i rapporti con i Funzionari Pubblici devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- garantire meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure in essere all'interno dell'azienda agricola, con riferimento ai soggetti muniti dei corrispondenti poteri;
- l'azienda agricola utilizzerà sovvenzioni e finanziamenti pubblici per le attività e con la tempistica per cui sono stati richiesti ovvero, in ogni caso, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione erogante;
- l'azienda agricola deve garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla P.A., al fine di garantire la tracciabilità delle varie fasi del processo.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non presenti specifiche disposizioni in merito; ai fini della prevenzione alla commissione di questi reati l'azienda agricola dovrebbe attenersi ai principi sopra indicati, inoltre vanno individuati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.

Azienda Agricola TREQUANDA

Le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative e deve essere previsto un adeguato supporto documentale, processi di controllo per assicurare la verificabilità delle scelte, dei dati e delle informazioni fornite in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Azienda Agricola TREQUANDA

2) Reati in tema di truffa e frode

2.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 all'art. 24., in tema di truffa e frode.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Questa ipotesi di reato si configura quando, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad un Ente Pubblico o dell'Unione Europea. La fattispecie prevede che un reato comune, commissibile da chiunque, attraverso raggiri o artifici, determini due eventi diversi ma complementari: l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione, da cui consegue un profitto per l'autore del reato o per terzi e un danno per la Pubblica Amministrazione.

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati, la società, per il tramite di un dipendente, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara o il rilascio di un'autorizzazione.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in essi contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato ad altro ente pubblico nazionale, locale o comunitario.

Anche in questo caso soggetto attivo del reato è "chiunque", alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

Azienda Agricola TREQUANDA

procura a sé o ad altri un ingiusto “profitto” in danno della Pubblica Amministrazione. Con la legge n. 119 del 15/10/13 è prevista un’aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto od indebito utilizzo dell’identità digitale. Esempio. Una volta ottenuto un finanziamento, la società, per il tramite di un dipendente o consulente, viola il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

2.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali; tuttavia, le aree maggiormente esposte possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti settori: gestione delle risorse umane - agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali - dichiarazioni e liquidazione d’imposte, tasse, canoni e così via - attività di formazione professionale.

Mentre l’area critica per la frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico può essere individuata, in particolare, nell’ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato. I settori più a rischio sono quelli che si occupano dell’ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni della P.A. - dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc. - partecipazione a gare d’appalto della P.A.

2.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

L’azienda agricola conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- rispetto dei principi generali di cui Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza e correttezza;
- Il personale della società non dovrà porre in essere nessuna azione al fine illecito di influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della P.A. così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Segreteria del Socio Unico

Principi organizzativi e di controllo

In ogni caso, e comunque nella gestione di sistemi informatici ed operativi dell’azienda agricola che abbiano contatto con sistemi della Pubblica Amministrazione o siano strumentali a ulteriori contatti con la P.A., l’azienda agricola conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- ove l’azienda agricola dia mandato a soggetti terzi per attività comprese nella presente attività sensibile, la stessa richiederà loro (anche tramite specifiche clausole contrattuali) l’impegno a rispettare rigorosamente le leggi e i regolamenti applicabili, nonché il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico dell’azienda agricola;

Azienda Agricola TREQUANDA

- l'azienda agricola ritiene di particolare rilievo che le comunicazioni ed i contatti con la Pubblica Amministrazione ed i suoi incaricati non vengano gestite da un unico soggetto, né che negli incontri e/o ispezioni il referente interna sia un unico soggetto;
- l'azienda agricola deve garantire l'adeguata archiviazione e conservazione dei documenti, compresi quelli relativi alla certificazione dell'avvenuta trasmissione ai destinatari.

Per quanto riguarda la gestione degli aspetti di sicurezza logica e fisica dei sistemi e delle banche dati, si rimanda al punto 8 “delitti informatici e trattamento illecito di dati” – scheda H .

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non formalizzate procedure o altre documentazioni interne, però ai fini della prevenzione di questi reati è sufficiente attenersi ai principi sopra indicati. Inoltre se le attività sono svolte di concerto con consulenti esterni è necessario informare quest'ultimi dell'adeguamento al D. Lgs. 231/01 da parte dell'azienda agricola.

Azienda Agricola TREQUANDA

3) Reati di corruzione e concussione “Concussione, indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione” [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 3/2019].

3.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/01 All'art. 25., in tema di corruzione e concussione.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Come sostenuto anche dalle Linee Guida associative infatti, è chiaro che sono irrilevanti i casi in cui l'azienda sia soggetto passivo del reato ai fini del D.Lgs. 231/2001, e che una responsabilità si delinea solo nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale, per il compimento di un atto che concerne il proprio ufficio, ponga in essere pressioni per costringere o indurre i soggetti che operano all'interno della società a consegnargli o promettergli del denaro o altre utilità non dovutegli.

Tale reato si differenzia dal reato di corruzione di seguito definito in quanto nell'ipotesi di concussione il soggetto privato subisce la condotta del pubblico ufficiale mentre nell'ipotesi di corruzione tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (esempio il caso in cui per velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione o certificato, un esponente della società prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio; in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai

Azienda Agricola TREQUANDA

doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale dovrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio: un dipendente della società offre una somma di denaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (art.357c.p.) o ad un incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'art. 319 c.p..

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o all'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità dell'art. 319 c.p..

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Per un'esemplificazione si veda il caso precedente, con conseguente rifiuto dell'offerta del dipendente di Società/azienda da parte del pubblico ufficiale.

Peculato, concussione, induzione indebita o dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322 del c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 190/2012 e dalla Legge n. 3/2019]

Le disposizioni di cui sopra relative agli articoli 314, 316, da 327 a 320 e 322, terzo e quarto comma del c.p., si applicano anche:

Azienda Agricola TREQUANDA

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o di qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio;
- 5.bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del trattato istituito dalla Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5.ter alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5.quater ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater* secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nel primo comma del presente articolo, pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate a pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 c.p. e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda agricola sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

E' evidente che, ai fini che qui si rilevano, l'azienda agricola potrà assumere, in relazione a tale ipotesi di reato, soltanto la veste di corruttore, dato che la

Azienda Agricola TREQUANDA

particolare finalità prevista dalla norma individua con sufficiente precisione il novero dei possibili corrotti in tutti coloro che esercitano una funzione giudiziaria. Esempio: la società, per il tramite di un dipendente o per mezzo del legale che rappresenta la società, versa denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis del c.p.) *[articolo modificato dalla Legge n. 3/2019]*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli art. 318, 319, 319 ter del c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio,

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) *[articolo aggiunto dalla Legge n. 190/2012 e modificato dalla Legge n. 69/2015]*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Azienda Agricola TREQUANDA

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319 c.p., nell'art. 319 bis c.p., nell'art. 319 ter c.p. e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 c.p. e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Sempre a seguito della disposizione del 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione alla Direttiva UE 2017/1371, con l'inserimento nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 delle seguenti fattispecie, laddove si presentino elementi di transnazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro):

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Comma 1

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso di ufficio (art. 323c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altrui danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 la sanzione prevista per l'ente consiste in una pena pecuniaria fino a 250 quote.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

3.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree dell'azienda agricola ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente, esistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

L'area a rischio va individuata, prevalentemente, nei settori aziendali e nei soggetti preposti ai rapporti con la P.A., in particolare nelle funzioni di rappresentanza della società tramite il sistema di deleghe e/o delle procure.

Inoltre, poiché i reati di corruzione possono anche coinvolgere funzionari stranieri o appartenenti ad organizzazioni internazionali, l'area a rischio va individuata anche,

Azienda Agricola TREQUANDA

e soprattutto, in quei settori aziendali incaricati di intrattenere rapporti di qualsivoglia genere con l'estero o con organizzazioni internazionali (aree deputate all'ottenimento o alla gestione di risorse e contributi della Comunità Europea). Riteniamo, comunque, che per il tipo di attività/mercato in cui opera l'azienda agricola questa fattispecie di reato sia di improbabile realizzazione.

In ogni caso l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore dovrà tener conto caso per caso della specifica funzione svolta, pubblica o meramente privata, dall'azienda, esempio: appalti - gestione finanziaria - erogazione di servizi - conferimento di incarichi o consulenze - attività funzionalmente connesse con l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio.

3.3 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione delle ispezioni e dei controlli

- improntare i rapporti con i Funzionari Pubblici alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;

Inoltre è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi.

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi, è fatto obbligo di:

Azienda Agricola TREQUANDA

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali consulenti e professionisti, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/professionista risulti da atto scritto;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposite informative sulle norme comportamentali adottate dalla SOCIETÀ con riferimento al D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della SOCIETÀ ed alla normativa vigente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- impegnare l'azienda agricola con ordini/contratti verbali non formalizzati;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura/parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Selezione, assunzione e gestione del personale

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle risorse umane, è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze dell'azienda agricola;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- curare che siano assicurate all'interno dell'azienda agricola condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;

Azienda Agricola TREQUANDA

- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione a impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari ovvero che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti dell'azienda agricola.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- rispettare principi di trasparenza, motivazione e non discriminazione nella scelta del fornitore;

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- assegnare incarichi di fornitura a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore di fornitori, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento di forniture e/o servizi inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

E' fatto esplicito divieto di:

- promettere o effettuare omaggi e liberalità a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con l'azienda agricola, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda agricola.

Gestione della cassa e della piccola cassa

Occorre attenersi a quanto indicato nel punto che segue relativo ai principi organizzativi e di controllo.

Gestione del contenzioso

Azienda Agricola TREQUANDA

Ai destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nella gestione del contenzioso è fatto divieto di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell'azienda agricola;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Questo argomento è esteso anche al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria parte speciale J.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Segreteria del Socio Unico

Ufficio Legale del Socio Unico

Principi organizzativi e di controllo

Allo scopo di individuare i profili di rischio di commissione dei suddetti reati occorre principalmente fare riferimento ai settori ed ai soggetti che possono venire in contatto con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o Authorities (*per le specifiche vedi INTRODUZIONE*).

Profili di rischio possono essere individuati, con riferimento:

Gestione delle ispezioni e controlli

Ai fini della prevenzione si deve assicurare che:

- solo i soggetti dotati di specifica procura (esempio il Direttore dell'azienda agricola) sono autorizzati ad accogliere i Funzionari Pubblici che si presentino con lo scopo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge che regolamentano l'operatività dell'azienda;
- la Direzione dell'azienda agricola tenga traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli ispettori durante la visita ispettiva;
- la Direzione dell'azienda agricola è tenuta ad archiviare l'eventuale verbale rilasciato dal funzionario pubblico intervenuto, informando l'Organismo di Vigilanza su: Funzionario pubblico e Pubblica Amministrazione - motivazione della visita ispettiva - soggetti interni intervenuti - data dell'ispezione - documentazione richiesta e consegnata - eventuali rilievi, al fine di garantire la tracciabilità delle fasi dell'operazione;

Azienda Agricola TREQUANDA

- i verbali relativi alle visite ispettive siano sottoscritti da personale formalmente delegato alla gestione della visita ispettiva (nel caso il Direttore) e siglati dal personale coinvolto;
- copia dei verbali relativi alle visite ispettive siano sempre archiviati.
- tempestivamente siano comunicati, alla Segreteria del Socio Unico, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici;

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

Ai fini della prevenzione si deve assicurare che:

- l'espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione sulla base delle esperienze e delle qualità professionali. Eventuali deroghe devono essere concesse solo nel caso in cui esista un unico professionista qualificato del servizio ovvero, in casi d'urgenza;
- l'autorizzazione all'assegnazione dell'incarico da parte del Direttore dell'azienda agricola deve avvenire nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- la sottoscrizione dei contratti/lettere di incarico nel rispetto del sistema di procure esistente;
- l'esistenza di meccanismi di controllo sulla prestazione resa, al fine di garantire l'avvenuta erogazione della prestazione in conformità a quanto previsto contrattualmente (ex post da parte del Coordinatore aziende agricole);

Selezione, assunzione e gestione del personale

Un profilo di rischio si rileva in tema di assunzioni di personale, tenendo conto della necessità per l'azienda agricola di mano d'opera stagionale, in quanto l'attenzione va riposta sia per eventuali precedenti penali del soggetto, sia per quanto riguarda la possibilità che l'assunzione costituisca uno strumento indiretto per ottenere illecitamente un vantaggio di qualsiasi tipo da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione.

Coloro che sono coinvolti nell'assunzione di personale devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, che:

- l'iter di selezione sia effettuato nel rispetto dei vincoli di budget e che la selezione finale sia autorizzata e il contratto di assunzione sottoscritto da soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema delle procure e delle deleghe in essere;
- vengano effettuati colloqui con i candidati finalizzati a valutarne le competenze tecniche e attitudinali; i soggetti che hanno effettuato i colloqui ne formalizzano l'esito finale;
- la retribuzione offerta sia in linea con il livello retributivo contrattuale;
- sia correttamente archiviata tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di selezione;
- per l'impiego e assunzione di cittadini stranieri l'argomento è trattato al capitolo 12.

Azienda Agricola TREQUANDA

Gestione dei rimborsi e note spese

La gestione dei rimborsi e delle note spese costituisce un profilo di rischio quando la stessa risulta poco trasparente e potrebbe essere strumentale alla costituzione di “disponibilità” in capo al richiedente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente quelle corruttive, per questo deve essere garantito che:

- le spese sostenute dai dipendenti per essere rimborsate devono essere autorizzate da soggetti muniti di idonei poteri;
- il processo di liquidazione delle spese sostenute dal dipendente chieste a rimborso è gestito dall'amministrazione e documentato attraverso la compilazione di uno specifico modulo a cui vanno allegati adeguati giustificativi di spesa. L'amministrazione, prima di procedere al rimborso spese, verifica l'inerenza e la congruità della spesa sostenuta e archivia la documentazione relativa ai rimborsi spese;
- quanto sopra dovrà essere successivamente verificato dal Coordinatore aziende agricole ai fini di garantire anche il Socio Unico.

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Profili di rischio possono essere individuati anche con riferimento alla gestione degli approvvigionamento di beni e servizi, ad esempio, in caso di accettazione di offerte a condizioni di acquisto di beni/servizi ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla P.A. oppure accettazione di prestazioni inesistenti o per importi superiori a quanto dovuto al fine di creare una eventuale riserva a capo dell'azienda agricola da utilizzare a fini corruttivi. Pur considerando che gli approvvigionamenti significativi vengono seguiti dal Coordinatore aziende agricole. o da altre funzioni del Socio Unico i destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze per l'azienda agricola, devono:

- scegliere, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza;
- accertarsi dell'identità della controparte, normalmente persona giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce e verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse dell'azienda agricola siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, ai fornitori, professionisti, consulenti il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento del prezzo concordato;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

L'elargizione di omaggi, o anche sotto forma di spese di rappresentanza o liberalità a funzionari pubblici potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nel presente punto, al fine di ottenere un indebito vantaggio per l'azienda agricola.

Azienda Agricola TREQUANDA

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione di omaggi e liberalità, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nei successivi punti, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate all'interno del Codice Etico di cui l'azienda agricola si è dotata.

Nei casi in cui siano effettuati regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico. Occorre altresì, nel caso di valori eccedenti le consuetudini, dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio. Sono quindi ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini di cortesia aziendale.

Gestione della cassa o piccola cassa

La gestione della piccola cassa potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla realizzazione del reato di corruzione, attraverso l'utilizzo delle somme di denaro al fine di ottenere "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi.

Ai fini della prevenzione è necessario che:

- le uscite di cassa siano sempre autorizzate dal Direttore dell'azienda agricola e documentate dai relativi giustificativi;
- L'operatore che effettua i pagamenti per cassa deve assicurare che non superino importi superiori a quelli che ha stabilito il Direttore dell'azienda agricola (tenuto conto anche dei limiti di legge, attualmente le operazioni in contanti non devono superare i limiti di legge, pari a euro 3.000);
- il reintegro della cassa avvenga tramite prelievo bancario autorizzato dal Direttore dell'azienda agricola;
- venga effettuata, periodicamente, la conta di cassa e relativa riconciliazione, tenendo traccia dei controlli effettuati ed archiviando la relativa documentazione.

Gestione del contenzioso

L'attività di gestione del contenzioso manifesta profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire l'azienda agricola nei processi, pur in assenza dei presupposti.

Al fine della prevenzione è necessario:

- una chiara definizione dei soggetti cui è assegnata la gestione/responsabilità delle posizioni e le previsioni sull'esito del contenzioso, effettuato anche da soggetti esterni (legali e periti esterni);
- definire le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio per le posizioni di rilievo.

Anche se la materia del contenzioso è generalmente gestita dalle funzioni interessate in capo al Socio Unico, è comunque opportuno per quest'ultimo:

- definire i criteri e le attività di selezione dei legali e periti esterni;

Azienda Agricola TREQUANDA

- definire delle modalità di gestione di uno scadenziario che consenta di monitorare l'intera attività giudiziale con particolare riferimento agli adempimenti necessari per consentire il rispetto dei termini processuali giudizialmente previsti;
- predisporre e trasmettere all'Organismo di Vigilanza una lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti e dipendenti.

Questo argomento è esteso anche al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al capitolo 10.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Premesso che non risultano presenti disposizioni in merito, l'azienda agricola deve comportarsi come segue:

Gestione delle ispezioni e dei controlli

La procedura deve prevedere che alle ispezioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, sia garantita la massima collaborazione agli incaricati delle verifiche. Nei rapporti con i pubblici ufficiali sia tenuto un comportamento conforme ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello adottato in conformità al D.Lgs. 231/01 e assicurare l'acquisizione, da parte di quest'ultimi, di tutti gli elementi richiesti. Inoltre, sia inviata un'apposita informativa all'Organismo di Vigilanza.

Gestione degli incarichi professionali e delle consulenze a terzi

Sufficienti delle disposizioni interne che:

- formalizzano le responsabilità di chi deve autorizzare i contratti per incarichi professionali e consulenze (sistema delle procure);
- prevedano una separazione di compiti tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla l'avvenuta prestazione e chi effettua il pagamento (ex post il Coordinatore aziende agricole effettuerà delle verifiche).

Selezione, assunzione e gestione del personale

Basta rispettare quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali. Si precisa che la politica del personale è in capo al Socio Unico ed è affidato al Direttore dell'azienda agricola la parte che riguarda la gestione amministrativa e operativa della mano d'opera territoriale (determinata o indeterminata).

Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi

Basta rispettare quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali, inoltre:

- gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie devono essere ridotti al minimo ed assumere particolare evidenza nei documenti deliberativi della spesa, nonché resi disponibili all'Organismo di Vigilanza;
- la proposta di spesa deve sempre indicare: interessi diretti o indiretti (e la loro natura), rapporti d'affari ovvero rapporti con l'impresa fornitrice – la durata prevista del rapporto con il fornitore – il volume di fornitura già realizzato con lo stesso fornitore o con soggetti ad esso collegati (nell'anno corrente e negli anni precedenti) – termini e modalità di disdetta del contratto, nonché se lo stesso è soggetto a registrazione;

Azienda Agricola TREQUANDA

- deve sempre potersi verificare, prima del pagamento della fattura, l'esistenza del bene e/o della prestazione oggetto della fornitura.

Gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e liberalità

Attenersi alle linee guida del Socio Unico con riferimento a quanto indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In linea generale, il Direttore dell'azienda e/o il Coordinatore aziende agricole devono comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli sopra riportati.

Più in particolare con riferimento:

- alla richiesta di finanziamenti pubblici, fornire l'elenco delle richieste effettuate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Amministrazione Pubblica;
- all'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e la partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione, fornire l'elenco di tali operazioni, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Pubblica Amministrazione,
- alle verifiche effettuate da pubblici ufficiali, trasmettere una informativa su apertura, chiusura ed esito della verifica;
- alla erogazione di omaggi, fornire l'elenco degli omaggi erogati evidenziando quelli destinati a pubblici funzionari;
- alla segnalazione di eventuali assunzioni di personale che abbia ricoperto cariche pubbliche e/o abbia avuto esperienze lavorative in un ente pubblico;
- all'informativa periodica sull'assegnazione di incarichi professionali e consulenze a terzi,
- al contenzioso, se presenti pratiche presso legali, trasmettere all'Organismo di Vigilanza la lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti pubblici e dipendenti.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

B

Reati Societari

(art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI IN TEMA DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	5
Possibili ambiti di commissione del reato	5
Principi di comportamento	6
Funzioni dell'azienda agricola interessate	7
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
REATI A DANNO DEI SOCI E A OSTACOLO DELLE AUTORITA' PUBBLICHE	9
Le fattispecie di reato	9
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	14
Possibili ambiti di commissione del reato	14
Principi di comportamento	15
Funzioni dell'azienda agricola interessate	16
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI SOCIETARI (art. 25 ter)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 – modificato: dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 69/2015 e dal D. Lgs. n. 38/2017]

1) Reati in tema di false comunicazioni sociali

1.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di false comunicazioni sociali.

False comunicazioni sociali (artt. 2621c.c.) “così detto falso in bilancio”

[articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituisca più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti dell'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un

Azienda Agricola TREQUANDA

ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- I. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- II. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- III. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- IV. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato di false comunicazioni sociali è dunque un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero attraverso l'omissione di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate per le quali si procede sempre di ufficio.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione della società ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

Falso in prospetto (art. 173 bis D.Lgs. 58/1998 -TUF- già art. 2623 c.c - abrogato.

L'art. 34 (Falso in prospetto), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione - art. 2624 c.c. - abrogato

Azienda Agricola TREQUANDA

Con sentenza della Suprema Corte n. 34476 di fatto è stato abrogato l'art. 2624 c.c. ai sensi dell'art. 25 ter, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 231/2001, in quanto sostituito dall'art. 27, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 39/2010, ritenendo che le norme contenute nell'art. 27, ai primi due commi sono esattamente sovrapponibili a quelle dell'art. 2624 c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 262/2005]

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TU di cui al D.Lgs. 1/09/1993, n.385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della Legge 12/08/1982, n. 576, o del D.Lgs. 21/04/1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391c.c., primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

All'art. 25 ter, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 231/2001 dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsti dall'art. 2629 bis del codice civile".

La fattispecie si realizza mediante l'omessa comunicazione di cui all'art. 2391, primo comma c.c., in ipotesi di conflitto di interessi.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 116, ovvero di un soggetto sottoposto a Vigilanza.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Allo stato attuale non riteniamo presente per l'azienda agricola un rischio per la consumazione di queste fattispecie di reato, fatto salvo per le false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento. In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e le relazioni degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante. In particolare i reati di false comunicazioni sono reati propri dei soggetti rilevanti: amministratori e direttori (figure apicali).

Azienda Agricola TREQUANDA

Di seguito sono evidenziate le potenziali aree sensibili ai reati di false comunicazioni:

- redazione del bilancio dell'azienda agricola, delle relazioni sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con il Socio Unico, il Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle attività di preparazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- consulenze e mandati aventi ad oggetto servizi amministrativo-contabili o consulenza in tale ambito;
- comunicazioni alle autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del Bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- rispettare i principi contabili di riferimento;
- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione dell'azienda agricola e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda agricola e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione dell'azienda agricola, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda;

Azienda Agricola TREQUANDA

- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda agricola;

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Segreteria Socio Unico

Principi organizzativi e di controllo

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili affidata al commercialista esterno con approvazione del Presidente e del Direttore dell'azienda agricola;
- il commercialista esterno con il Direttore dell'azienda agricola, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche il Direttore dell'azienda agricola si attiva per verificare con il commercialista se è necessario predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni, il commercialista procede alla chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Direttore dell'azienda agricola e supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Presidente devono essere motivate, documentate ed autorizzate per iscritto.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non si ritiene necessario di presidiare le attività specifiche con procedure ad "hoc" stante l'organizzazione amministrativa non complessa dell'azienda agricola. Si

Azienda Agricola TREQUANDA

ritiene pertanto che a presidio dell'area siano sufficienti le prescrizioni indicate nei precedenti principi organizzativi, di controllo e comportamentali.

Azienda Agricola TREQUANDA

2) Reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche

2.1 Le fattispecie di reato

Si descrivono, brevemente, le singole fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25 *ter.*, in tema di reati a danno dei soci, dei terzi e a ostacolo delle Autorità Pubbliche.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

- 1) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
- 2) Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
- 3) La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare , attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alle società di revisione. I soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: un dipendente o consulente della società, con idonei artifici, non fornisce ai soci i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In questo caso i soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale con una serie di condotte tipizzate dalla norma stessa che recano con ciò offesa al bene giuridico tutelato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Azienda Agricola TREQUANDA

In questo caso siamo davanti ad un reato proprio degli amministratori . Il reato si compie quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in modo simulato, conferimenti ai soci o liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il socio che ha beneficiato della condotta illecita dell'amministratore e/o amministratori non potrà essere punito a meno che egli non concorra nel reato, ad esempio istigando alla restituzione dei conferimenti.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una riduzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto di un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Anche in questo caso soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta criminosa consiste nel ripartire, fuori dai casi consentiti dalla legge, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuiti.

Al secondo comma la norma prevede, tuttavia, che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione, delibera la ripartizione di utili che costituiscono, non utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione al capitale sociale o delle riserve non distribuite per legge.

Se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si realizza con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Soggetti attivi del reato sono solo gli amministratori.

Azienda Agricola TREQUANDA

Come previsto per il 2626 c.c. risponderanno di concorso il socio alienante o l'amministratore della controllante se abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il presente reato è un "reato di evento" ovvero una condotta perseguibile e punibile soltanto ove dalla violazione della normativa suddetta sia derivato un danno per i creditori.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come difficilmente realizzabile.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che può dunque essere integrato esclusivamente dai liquidatori di società commerciali, nominati ai sensi degli artt. 2272, 2274 e 2275 c.c.

Inoltre, per effetto dell'art. 2639 c.c., rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di un'investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione.

Si evidenzia infine che, quanto al regime di procedibilità, il presente reato è perseguibile soltanto a querela della persona offesa e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita si determina quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.

Azienda Agricola TREQUANDA

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In considerazione degli attuali assetti societari e dell'attività operativa della società il reato si presenta al momento come non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)

- I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
- II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
- III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.

Soggetti attivi del reato possono essere: amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori della Società.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza al fine di ostacolarne le funzioni; ovvero, allo stesso fine, con l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La

Azienda Agricola TREQUANDA

punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: la comunicazione di dati, suscettibili di valutazione, riguardanti il patrimonio (bilancio), al fine di evitare possibili controlli dell'Autorità di Vigilanza.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla Legge n. 190/2012 – modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla Legge n. 3/2019]

- I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla documentazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi interni al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi in ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
- II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
- III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
- IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TU delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni.
- V. Fermo quanto previsto dall'art. 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse offerte.

Il reato prevede un comportamento delittuoso da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Tale reato introduce esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati e subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

In data 14 aprile 2017 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina della corruzione tra privati (pubblicate in G.U. con il D. Lgs. n. 38 del 15/03/2017). Si tratta di un intervento che mira rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Con specifico riferimento al reato 2635 c.c., la nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Pertanto, i soggetti attivi e passivi coinvolti risultano essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili

Azienda Agricola TREQUANDA

societari, Sindaci, Liquidatori e coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da quelle precedentemente indicate.

Quanto sopra interviene sul testo del D. Lgs. 231/2001 andando a modificare la lettera s-bis dell'art. 25 ter comma 1 con il seguente testo: “*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria passa da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., la sanzione pecuniaria passa da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.*”

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2625 bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 – modificato dalla Legge n.3/2019]

I. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi interni al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo.

II. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie rispecchia i comportamenti indicati nel precedente punto riferito all'art. 2635c.c., con la differenza che l'atto corruttivo si realizza anche se la sollecitazione non viene accettata.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

L'area critica va individuata nella funzione deputata alla trasmissione dei documenti o di ogni informazione necessaria o utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, degli altri organi societari e delle Autorità di Vigilanza, nonché dei rapporti con i terzi.

Tali Attività possono coinvolgere tutte le funzioni ed in particolare:

Azienda Agricola TREQUANDA

- il Direttore e il Coordinatore delle aziende agricole;
- il Responsabile contabilità dell'azienda agricola per quanto concerne l'attività di controllo della contabilità societaria;
- le altre funzioni amministrative per quanto di rispettiva competenza.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione degli adempimenti degli organi sociali

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti degli organi sociali, devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda agricola;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
- non ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alla autorità medesime (i soggetti attivi del reato risultano essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori).

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione dell'azienda agricola, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda agricola;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della'azienda agricola;

In particolare per il Socio Unico:

- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

Redazione, consultazione e conservazione libri sociali

Azienda Agricola TREQUANDA

Rendere disponibile ogni documento richiesto dalle funzioni di vigilanza pubbliche e non effettuare comportamenti di ostacolo al controllo da parte delle stesse autorità pubbliche.

Attività per i rapporti con privati

E' fatto espresso divieto a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di corruzione tra privati, nonché di porre in essere comportamenti in violazione dei principi richiamati nella presente parte speciale.

E' importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con fornitori, clienti ed altri siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è sconsigliabile accettare o dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo da qualsiasi persona con la quale la società intrattiene rapporti d'affari. L'accettazione o l'elargizione di doni potrebbe suggerire o insinuare che il donatore o il beneficiario sia tenuto a dare o ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni più convenienti.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Segreteria del Socio Unico

Principi organizzativi e di controllo

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con gli organi a cui sono attribuite attività di controllo

L'attività presenta profili di rischio nel caso in cui dovesse in qualsiasi modo essere impedita o anche semplicemente ostacolata l'attività di verifica e controllo istituzionale in capo ai sindaci e revisori (esempio l'occultamento, anche parziale, di informazioni o documenti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria):

Al fine della prevenzione è necessario che:

- siano individuate le informazioni e la documentazione da inoltrare al Collegio Sindacale e alla società di revisione;
- il Direttore dell'azienda agricola assicuri la correttezza, la tracciabilità e l'inoltro delle suddette informazioni e documentazioni;
- i rapporti tra le parti devono essere gestiti in maniera formale e con tracciabilità delle evidenze;
- qualora si rilevassero problematiche il Direttore dell'azienda agricola con il commercialista redige un rapporto con l'approvazione del Presidente al fine d'informare il Consiglio di Amministrazione. Una copia dovrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali

A fronte di tale processo è necessario:

- disciplinare le attività in materia
- l'archiviare i libri sociali in appositi luoghi protetti e riservati.

Azienda Agricola TREQUANDA

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non si ritiene necessario di presidiare le attività specifiche con procedure ad “hoc” stante l’organizzazione amministrativa non complessa dell’azienda agricola. Si ritiene pertanto che a presidio dell’area siano sufficienti le prescrizioni indicate nei precedenti principi organizzativi, di controllo e comportamentali.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In linea generale, il Direttore dell'azienda agricola, il Coordinatore aziende agricole e altre Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale B. E notizie in riguardo a operazioni di finanza straordinaria, operazioni patrimoniali straordinarie e operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, destinazione dell'utile.

Più in particolare con riferimento a:

- osservazioni effettuate dai Sindaci e Revisori;
- operazioni di finanza straordinaria;
- operazioni patrimoniali straordinarie;
- operazioni relative al capitale;
- fusioni o scissioni.

Inoltre, copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

C

Delitti contro l'industria e il commercio

(art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	7
Possibili ambiti di commissione del reato	7
Principi di comportamento	8
Funzioni dell'azienda agricola interessate	9
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11

Azienda Agricola TREQUANDA

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 bis 1 del Decreto)

1) Delitti contro l'industria e il commercio

1.1 Le fattispecie di reato

L'art. 15 comma 7 lett. a) della Legge 99/2009 inserisce, poi, nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 bis.1 che consente la punibilità dell'ente collettivo per i delitti contro l'industria e il commercio previsti nei seguenti articoli del codice penale: 513, 513bis, 514, 515, 516, 517, 517ter e 517quater.

Di seguito vengono descritti brevemente, quelli rilevanti per la società.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa di euro 103 a euro 1.032.

La fattispecie prevede due condotte alternative: l'uso della violenza o il ricorso a mezzi fraudolenti. Parte della dottrina ha identificato questi ultimi con atti di concorrenza sleale e, dunque, nell'uso di altrui marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza "parassitaria". Per il perfezionamento del reato, non è necessario che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea alla realizzazione del risultato.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano n'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive ex. Art. 9, comma 2.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.

Il delitto in esame mira alla tutela della produzione nazionale. La condotta tipica consiste nella vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il dolo dovrà compiersi nella volontà di porre in essere la condotta tipica con la consapevolezza e volontà di arrecare danno all'industria nazionale.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e le sanzioni interdittive ex. Art. 9, comma 2.

Azienda Agricola TREQUANDA

Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La disposizione in esame rappresenta il prototipo di una serie di delitti che si sostanziano nella lesione alla fiducia dei consumatori, recando contemporaneamente un pregiudizio alla sicurezza e trasparenza del mercato.

La condotta tipica richiesta dalla norma consiste appunto nella consegna di una cosa mobile per un'altra, ovvero nella consegna di un bene che per origine, provenienza, qualità e quantità, sia diverso da quello pattuito.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

La condotta materiale sanzionata consiste nel mettere in vendita prodotti alimentari o merci alterati nella loro essenza o composizione o prodotti alimentari o merce con sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

La norma costituisce la chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, in questo caso, si puniscono le condotte tipiche di falso ideologico, cioè marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Per la consumazione del reato, non è necessario che il singolo consumatore sia stato realmente ingannato né che abbia ricevuto documento.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli art. 474 bis c.p., 47° ter c.p., secondo comma e 517bia c.p., secondo comma.

Azienda Agricola TREQUANDA

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La disposizione punisce il soggetto che, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis c.p., 474 ter c.p., secondo comma e 517 bis c.p., secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.

1° semestre 2020

E' in Consiglio dei Ministri lo schema di Disegno di Legge "recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari". Il provvedimento, non ancora pubblicato, si prepara a incidere non soltanto sul Codice penale e sulle fonti della legislazione speciale del settore agroalimentare, ma anche sull'assetto dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, prevedendone tre nuove distinte categorie di reati, secondo la seguente struttura:

- art. 25 bis 1 del Decreto che rimane dedicato ai "Delitti contro l'industria e il commercio" e comprende gli articoli: 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio – 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio – 513 bis illecita concorrenza con minaccia o violenza – 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;
- art. 25 bis 2 del Decreto rubricato "Delle frodi in commercio di prodotti alimentari" e comprende gli articoli: 516 c.p. frode in commercio di prodotti alimentari – 517 c.p. vendita di alimenti con segni mendaci – 517 ter c.p. contraffazione di alimenti a denominazione protetta – 517 quater agro-pirateria;
- art. 25 bis 3 del Decreto rubricato "Dei delitti contro la salute pubblica" e comprende gli articoli: 439 c.p. avvelenamento di acque o di alimenti – 439 bis c.p. contaminazione o corruzione di acque o di alimenti – 440 c.p. produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica - 445 bis disastro sanitario

A seguito di quanto sopra riportiamo le fattispecie di reato che precedentemente non sono state indicate, ma che saranno introdotte entro il secondo semestre 2020.

Azienda Agricola TREQUANDA

Agro-pirateria (art. 517 quater 1 c.p.)

E' punito con la reclusione da due mesi a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro chi, fuori dai casi di associazione per delinquere e di stampo mafioso, al fine di trarne profitto, commette in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate la frode in commercio di alimenti che per origine, provenienza e qualità siano diversi da quelli dichiarati (art. 517 sexies c.p.) o il commercio di alimenti con segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli (art. 517 septies c.p.). Con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro in ipotesi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'art. 517 quater c.p.; la pena è aumentata da un terzo alla metà al ricorrere delle circostanze aggravanti specifiche dell'art. 517 octies c.p. ai commi 1 e 2.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Avvelenamento di acque o di alimenti (art. 439 c.p.)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28,29]. Se del fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo e nel caso di morte di più persone si applica la stessa pena.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 500 a 1000 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni.

Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti (art. 439 bis c.p.)

Chiunque contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 500 a 800 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni.

Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti (art. 440 c.p.)

Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due a otto anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino da 300 a 600 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno.

Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose (art. 444 c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli art. 440, 441, 442, 443 del Codice penale e dell'art. 5, comma secondo, Legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

Delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452 c.p.)

Azienda Agricola TREQUANDA

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438c.p. e 439c.p. è punito:

1. con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'art. 438 e al secondo comma dell'art. 439;
2. con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'art. 439;

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443 e 445 del Codice penale, è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte di un terzo a due terzi.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 300 quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

Disastro sanitario (art. 445 bis c.p.)

Quando dai fatti di cui agli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 del Codice penale, derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

D.Lgs. 231/2001 è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e l'interdizione dall'esercizio.

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, Legge n. 9/2013)

L'art. 12 della Legge n. 9/2013 riguarda esclusivamente i reati presupposto degli enti che operano **nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.**

Le fattispecie di reato sono le seguenti:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Si precisa che per il presente art. 12 legge n. 9/2013, le fattispecie, che fanno riferimento agli articoli del Codice penale n. 440, 444, 515, 516, 517 e 517 quater c. sono già state trattate e indicate in dettaglio precedentemente.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Da una attenta lettura delle norme e delle sue applicazioni giurisprudenziali si evidenzia un significativo rischio potenziale a seguito delle attività dirette o strumentali svolte dall'azienda agricola. L'analisi del contesto aziendale ha condotto ad una ricognizione dei processi aziendali che sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati precedentemente indicati. Considerando tutte le fattispecie di reato relative agli articoli 25, 25 bis 1, 25 bis 2 e 25 bis 3 del D.Lgs. 231/2001 si è delineata una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili

Azienda Agricola TREQUANDA

maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame, che sintetizziamo in:

- approvvigionamento materie prime;
- distribuzione e vendita;
- controllo qualità sicurezza e igiene dei processi;
- selezione e controllo dei fornitori;
- marketing e pubblicità;
- etichettatura;
- controlli metrologici;
- ricetta prodotti;
- gestione analisi in autocontrollo;
- gestione resi/sottoprodotti/scarti di lavorazione;
- gestione procedure di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti;
- gestione della logistica alimentare (trasporto, stoccaggio);
- progettazione e ideazione marchi aziendali;
- attivazione delle procedure per la registrazione del marchio.

Per ognuno delle aree/processi/attività sopra individuati sono possibili i seguenti potenziali rischi:

- non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa;
- non adeguatezza o mancanza di una politica della qualità;
- assenza di un efficace controllo sui prodotti finiti e commercializzati;
- assenza di un efficace controllo sui prodotti a marchio dell'azienda;
- assenza di un efficace controllo sulla tracciabilità dei prodotti;
- mancata gestione degli acquisti di materie prime e ingredienti;
- mancata gestione delle attività produttive svolte nell'azienda agricola;
- assenza o non adeguatezza delle procedure per approvazione etichettatura e pubblicità dei prodotti a proprio marchio;
- assenza o non adeguatezza dell'aggiornamento normativo;
- non corretta gestione dei resi;
- mancato controllo sanitario;
- mancato controllo metrologico.

Il presente punto si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, appaltatori, terzisti o altro, siano coinvolti nelle aree/processi/attività qualificati a rischio.

Principi di comportamento

L'azienda agricola riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto. Inoltre fa della sicurezza alimentare e della correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

In tal senso l'azienda agricola rifiuta e mira a prevenire:

- le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- l'adulterazione degli alimenti;
- ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

Azienda Agricola TREQUANDA

Non sono ammesse condotte che potrebbero determinare la produzione o vendita di merci o prodotti non idonei sia sotto il profilo degli standard qualitativi accettati dall'azienda agricola, sia per quanto riguarda i requisiti di legge.

Nell'espletamento della propria attività i soggetti che operano nell'azienda agricola devono rispettare le norme di comportamento indicate nei suddetti principi e previste dal Codice Etico.

Infine, l'azienda agricola riconosce come fondamentali i diritti:

- alla tutela della salute;
- alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
- ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- all'educazione al consumo;
- alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti commerciali.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti coloro che operano nella preparazione e/o vendita dei prodotti/merci

Principi organizzativi e di controllo

L'azienda agricola deve predisporre tutte le misure idonee a prevenire la commissione dei suddetti reati, che riguardano:

- la scelta dei fornitori ai fini dell'affidabilità, garantendo la bontà delle merci o prodotti consegnati;
- attività di verifica qualitativa e quantitativa sui prodotti e merci consegnate;
- attività di verifica sulle etichette poste sui prodotti da mettere in vendita, al fine di garantire la giusta corrispondenza dei dati indicati con i requisiti previsti per legge;
- analisi di laboratorio per accertare la conformità dei prodotti agli standard previsti dall'azienda agricola ed ai requisiti di legge;
- policy aziendali che definiscono gli standard qualitativi accettabili per l'azienda agricola in relazione ai prodotti commercializzati, nonché le attività di monitoraggio e controllo;
- attività di verifica, presso punti di vendita e magazzini, per identificare la presenza di prodotti non in linea con quanto previsto dalle policy aziendali e dalla legge.

In particolare:

- a. identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- b. identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui in controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
- c. stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
- d. stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

Azienda Agricola TREQUANDA

- e. stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
- f. stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a. a e.;
- g. verificare il conferimento di deleghe di funzioni in materia di sicurezza alimentare, tutela della qualità del prodotto, etichettatura e comunicazione pubblicitaria;
- h. verificare l'applicazione del Manuale HACCP e la gestione delle autorizzazioni;
- i. verificare le modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione sopra identificate con individuazione dei soggetti responsabili;
- j. il Coordinatore delle aziende agricole deve assicurare una corretta gestione delle etichettature, delle comunicazioni pubblicitarie e del marketing.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti manuali procedurali, manuale HACCP e policy aziendali che definiscono gli standard accettati dall'azienda agricola con la condivisione del Socio Unico.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola e/o il Coordinatore aziende agricole dovranno informare l'Organismo di Vigilanza su eventuali contestazioni (verbale) effettuate da funzionari pubblici in riguardo a criticità rilevate sia nelle fasi di acquisto e produzione di prodotti/merci sia nella fase di messa in vendita degli stessi.

In alternativa, chiunque volesse effettuare segnalazioni, in merito a quanto sopra, può anche utilizzare la procedura whistleblowing che garantisce la massima riservatezza per il segnalante.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

D

Delitti in materia di falsità in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8
Possibili ambiti di commissione del reato	8
Principi di comportamento	8
Funzioni dell'azienda agricola interessate <ul style="list-style-type: none">o Principi organizzativi e di controlloo Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	8
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

Azienda Agricola TREQUANDA

DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(art. 25 bis del Decreto)

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001 – convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001 – modificato dalla Legge n. 99/2009 – modificato dal D. Lgs. 125/2016]

1) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1.1 Le fattispecie di reato

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), in vigore dal 15 agosto 2009, ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto in grado di corresponsabilizzare l’ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tra i numerosi reati, quello di cui all’articolo 473 c.p., assieme al successivo, è stato inserito nell’articolo 25-bis, la cui rubrica è stata modificata per ricomprensivi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

Gli articoli 473 e 474 c.p. richiamano due delitti contro la fede pubblica, che sono stati contestualmente riformulati dalla medesima Legge 99/2009.

La Legge n. 99 ha modificato l’articolo 473 c.p., da un lato, intervenendo sul piano dell’elemento soggettivo, dall’altro inasprendo l’apparato sanzionatorio, prevedendo espressamente che, per le condotte aventi ad oggetto marchi e segni distintivi, il minimo edittale non possa essere inferiore a sei mesi di reclusione e possa essere applicata la multa fino a 25.000 euro e che, nelle ipotesi di contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali, possa essere applicata la pena della reclusione fino a quattro anni, con un minimo edittale di uno, e la multa fino a 35.000 euro.

L’articolo 474 c.p. è stato modificato dalla Legge n. 99 su più fronti, portando ad una migliore indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie e ad uno sdoppiamento dei delitti previsti, con un diverso apparato sanzionatorio rapportato alle due diverse condotte ora previste nei commi primo e secondo. Infine, è stato ridotto lo spettro delle condotte punibili con l’indicazione del dolo specifico di profitto.

Ai sensi dell’articolo 25-bis del D.Lgs. 231/2001, a seguito della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 231/01, per una durata non superiore ad un anno.

Le fattispecie di reati contemplati dall’art. 25 bis sono:

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457 c.p., ridotta di un terzo.

Azienda Agricola TREQUANDA

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
5. la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

L'art. 453 c.p. sanziona quei comportamenti, da chiunque commessi, idonei a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, distinguendo quattro diverse modalità di condotta:

- Contraffazione, ossia la produzione di monete, da parte di chi non era autorizzato, in modo tale da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma.
- Alterazione, vale a dire la modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete genuine, volta a creare l'apparenza di un valore superiore.
- Introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario e fuori dalle ipotesi di concorso nell'alterazione o contraffazione.
 - La prima modalità di condotta consiste nel far giungere nel territorio dello Stato monete altrove contraffatte; la detenzione è rappresentata dal disporre, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, della moneta contraffatta o alterata.
 - La spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, la moneta suddetta.
- Acquisto o ricezione di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterle in circolazione: l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di monete falsificate ed è pertanto del tutto indifferente, ai fini della consumazione, che l'agente entri nel possesso delle monete stesse. La ricezione, invece, è integrata dal semplice rendersi destinatari delle predette monete per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione le monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Azienda Agricola TREQUANDA

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente (453), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei commi 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli 454 c.p. e 474 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà (c.p.p. 381).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Per gli art. 455 e 457 le ipotesi in esame possono presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa della società. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto il dipendente di una società che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, senza avere una conoscenza certa della loro falsità, ma dubitando, al momento della loro ricezione, della loro autenticità. Ciò, ad esempio, nell'intento di evitare alla società gli oneri derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute o il conseguente rischio di immagine per il particolare ruolo delle società bancarie.

Quanto sopra vale anche per gli articoli 459 c.p. 460 e 461 c.p. che seguono:

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453 c.p., 455 c.p. e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo o alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigrana che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigrana è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 513.

Azienda Agricola TREQUANDA

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizioni che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto vero ovvero una merce.

Poiché la norma civilistica a tutela dei segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali non era presente all'epoca dell'introduzione del delitto, la dottrina più attenta ritiene che siano stati inseriti nell'articolo in esame solo per evitare una nozione troppo restrittiva di marchio tutelabile¹.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale ad un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) si integrano ponendo in essere la medesima condotta, pur avendo un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma si concretizza su marchi e su altri segni distintivi, mentre quella del secondo su brevetti, disegni o modelli industriali.

Le due fattispecie di delitto previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 c.p. non sono reati di danno, in quanto non richiedono la lesione della fede pubblica in senso

¹ Marinucci, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in Enciclopedia del Diritto, XVI, Milano, 1967

Azienda Agricola TREQUANDA

oggettivo: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

Si tratta di reati di pericolo concreto, giacché l'integrazione dell'elemento oggettivo richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Sul fronte delle condotte punibili, l'articolo 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino.

Sotto il profilo soggettivo, i reati di contraffazione e alterazione sono punibili a titolo di dolo generico, inteso quale coscienza e volontà della falsificazione, nonché nella consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., chiunque introducendo nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale disposizione reprime la condotta di colui che non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473 c.p. ed introduca nel territorio dello Stato per farne commercio, detenga per vendere, o ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

A differenza dell'articolo 473 c.p., la fattispecie in commercio prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato.

In particolare l'oggetto materiale delle condotte sono sempre i marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il dolo della norma è specifico di profitto; pertanto la punibilità è indirizzata soprattutto nei confronti di operatori professionali che lavorano nel mercato dei prodotti contraffatti.

Il dolo generico, invece, deve cadere su tutti gli altri elementi richiesti dalla norma, e quindi è necessaria la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Precisazione

Azienda Agricola TREQUANDA

Considerati i risultati dell'analisi a suo tempo effettuata (risk assessment), questa fattispecie di reato nel contesto operativo/organizzativo dell'azienda agricola, potrebbe raramente realizzarsi solo per i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano dei processi di produzione di prodotti agroalimentari, dell'installazione, manutenzione, aggiornamento di macchine e macchinari, nonché detengano per vendere o commercializzano prodotti agroalimentari con marchi o segni distintivi.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

- non sono ammesse condotte di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di opere d'ingegno o prodotti industriali;
- non possono essere accettati prodotti o opere d'ingegno contraffatti, alterati o dove vi sia confusione sull'autentica provenienza del prodotto;
- i marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali di proprietà vanno tutelati con l'immediata registrazione.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti coloro che operano nella preparazione e/o vendita dei prodotti/merci

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario introdurre procedure di controllo per evitare di utilizzare:

- prodotti con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

La prevenzione potrebbe essere:

- l'affidabilità delle aziende fornitrici;
- introdurre delle modalità di protezione contrattuale verso fornitori o manutentori, per quanto viene fornito;
- introdurre dei controlli qualitativi per accertare la bontà del marchio o del segno distintivo introdotto da terzi in azienda.

Azienda Agricola TREQUANDA

Per la progettazione di nuovi prodotti/materiali con nuovi marchi o segni distintivi è necessario accertare che questi non siano già stati depositati/registrati da altri e provvedere all'immediata registrazione.

Questo vale anche per brevetti, disegni o modelli industriali (esempio macchinari agricoli o per la trasformazione, programmi di software specifici, eccetera).

Per quanto sopra è richiesta la massima attenzione da parte del Coordinatore aziende agricole.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Sono presenti manuali procedurali e policy aziendali che definiscono gli standard accettati dall'azienda agricola con la condivisione del Socio Unico, inoltre basterebbe monitorare quei comportamenti non corretti che potrebbero configurarsi in negligenze di prevenzione da parte degli addetti, oppure in proprie attività illecite.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola e/o il Coordinatore aziende agricole dovranno informare l'Organismo di Vigilanza su eventuali contestazioni (verbale) effettuate da funzionari pubblici in riguardo a criticità rilevate sia nella fase produzione di prodotti/merci e/o utilizzo di macchinari meccanici, sia nella fase di messa in vendita di prodotti o merci.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

E

Delitti contro la personalità individuale
(art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	6
Funzioni dell'azienda agricola interessate	6
o Principi organizzativi e di controllo	
o Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

Azienda Agricola TREQUANDA

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

(art. 25 quinquies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 199/2016]

1) Reati in tema di delitti contro la personalità individuale

1.1 Le fattispecie di reato

La presente fattispecie si riferisce ai delitti contro la personalità individuale introdotti ai sensi dell'art. 5, Legge 11 agosto 2003 n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone che ha aggiunto nel corpus del Decreto 231/01 l'art. 25 quinquies "delitti contro la personalità individuale". Si descrivono le fattispecie richiamate nel presente Decreto.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione Minorile (art. 600 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000, chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Azienda Agricola TREQUANDA

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600 quarter I c.p.)

Le disposizioni agli artt. 600 ter c.p. e 600 quarter si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda i viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 150.937.

Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. , ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promesse o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Azienda Agricola TREQUANDA

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Reato di adescamento di minorenni (art. 609 undecies del c.p.)

Nel 2014 è stato introdotto con l'art. 609 undecies del c.p. il reato di adescamento di minorenni che va ad aggiungersi ai reati sopra indicati.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli art. 600 c.p., 600 bis c.p., 600 ter c.p. e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p., comma 1, 600 quinquies c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 quiquies c.p. e 609 octies c.p., adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o altre reti o mezzi di comunicazione.

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis del c.p.)

Legge 26 ottobre 2016 n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo settore agricolo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016.

Tale normativa interviene sulla disciplina dettata dall'art. 603 bis il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, al fine di impedire che si verificano situazioni di grave sfruttamento lavorativo, in particolare la norma punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;

Azienda Agricola TREQUANDA

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante alle pene previste il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa e l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono riguardare attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (utilizzo di cooperative, affidamento di appalti, elettricisti esterni, ecc.) ed attività relative servizi pulizia o lavorazioni esterne (terzisti, aziende esterne, ecc.), utilizzo improprio di mezzi aziendali (mezzi informatici o di comunicazione), nonché reclutamento di mano d'opera temporanea e stagionale.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

La società deve:

- accertarsi di escludere dal parco fornitori imprese che potrebbero utilizzare mano d'opera clandestina o minorile;
- evitare che qualcuno si procuri o detenga materiale pornografico all'interno dell'azienda agricola;
- evitare che siano organizzate iniziative turistiche aziendali che possano configurarsi in viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.
- fissare in una policy richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti, in particolare per prevenire il reato di adescamento di minorenni;
- controllare che i lavoratori italiani o stranieri non siano sottoposti a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per i seguenti ruoli interessati sono indicati i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti coloro che svolgono attività operative nell'azienda agricola

Principi organizzativi e di controllo

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati l'azienda agricola dovrà:

- svolgere, con particolare attenzione, l'attività di selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi(quali, ad esempio, le imprese appaltatrici o cooperative che potrebbero utilizzare manodopera non

Azienda Agricola TREQUANDA

qualificata). L'affidabilità di tali fornitori deve essere valutata anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

- richiedere e verificare che i propri partner/fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne - condizioni igienico/sanitarie e di sicurezza - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anomale;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 10 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui alla presente sezione;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile, in alternativa il Direttore dell'azienda agricola dovrebbe effettuare dei controlli per verificare la mancanza di tale uso;
- accertarsi che gli strumenti informatici o altri mezzi di comunicazione dell'azienda agricola siano utilizzati esclusivamente per motivi di lavoro;
- verificare che sia correttamente applicata la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- verificare che la retribuzione corrisposta non sia palesemente difforme a quella prevista dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- accertarsi che il lavoratore non sia sottoposto a condizioni di lavoro pesanti/pericolose e a metodi di sorveglianza degradanti

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non presenti manuali procedurali o circolari che definiscono gli standard accettati dall'azienda agricola, con la condivisione del Socio Unico, per regolamentare questa materia. In alternativa si potrebbe formalizzare delle forme contrattuali di salvaguardia del corretto utilizzo di mano d'opera come previsto dalla legge, ed effettuare dei controlli sulle condizioni di lavoro e sulla mano d'opera esterna presente nell'azienda agricola.

Le forme contrattuali di salvaguardia, potrebbero essere che:

- l'impresa interessata dichiarare di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello" di organizzazione, gestione e controllo, predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché del Codice Etico adottati dall'azienda agricola dal 9 dicembre 2009.
- l'impresa interessata dichiarare di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali previsti all'articolo 600 c.p. "riduzione in schiavitù", avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'articolo 1455 cod. civ.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola e/o il Coordinatore aziende agricole, dovranno informare l'Organismo di Vigilanza su eventuali contestazioni effettuate da funzionari pubblici (nel caso, in particolare l' ispettorato del lavoro) in riguardo a criticità rilevate in merito alla presenza di mano d'opera non regolare presso l'azienda agricola.

Trasmettere copia delle forme di contrattuali di salvaguardia adottate nei confronti delle aziende esterne fornitrici dei servizi di cui sopra.

In alternativa, chiunque volesse effettuare segnalazioni, in merito a quanto sopra, può anche utilizzare la procedura whistleblowing che garantisce la massima riservatezza per il segnalante.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Parte speciale

F

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con
violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	3
1. Reati in tema di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	3
1.1 Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	4
1.2 Possibili ambiti di commissione del reato.....	4
1.3 Principi di comportamento	6
1.4 Principi organizzativi e di controllo	6
1.5 Processi, in generale, di riferimento.....	15
1.6 Strutture della società coinvolte	15
1.7 Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere.....	15
2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	18

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(art. 25 septies del Decreto – D.Lgs. 81/2008 – Legge 123/2007 – modificato con Legge n. 3/2018)

1. Reati in tema di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

1.1 Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, entrata in vigore il 25/08/2007, ha introdotto l'art. 25 septies nel plesso del D.Lgs. 231/2001, determinando quindi l'inclusione dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 III comma c.p.) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231.

Tale novità normativa è stata significativamente modificata dall'entrata in vigore del T.U. n. 81/2008, c.d. sulla Sicurezza sul lavoro e, in particolare, dall'art. 300 del citato Testo Unico. In linea generale, si segnala la volontà del legislatore di diversificare maggiormente le fattispecie di illecito contemplate dalla norma in relazione al loro potenziale disvalore, graduandone la sanzione e dando al giudice la possibilità di scegliere nell'ambito di una forbice di pena.

Quanto alle sanzioni pecuniarie, si rappresenta la maggiore severità del sistema sanzionatorio nel caso di commissione del delitto di omicidio colposo (in misura pari a 1.000 quote) rispetto a quello di lesioni colpose (in misura non superiore a 250 quote).

Quanto alle sanzioni interdittive (già previste dal D.Lgs. 231/2001), nel caso di omicidio colposo esse devono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno; nel caso di lesioni colpose, la durata non deve essere superiore a sei mesi.

La novità fondamentale recata dal Testo Unico è contenuta nell'art. 30 che indica una serie di regole e criteri strutturali che il Modello di organizzazione aziendale deve possedere per poter avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di uno dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

In relazione, infine, all'individuazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che si tratta di un complesso di norme eterogeneo di cui è arduo procedere ad un'elencazione esaustiva (ad es. L. n. 300/1970; D. Lgs. 626/1994; D.P.R. n. 303/1956; D. Lgs. n. 493/1996, etc.). Norma di chiusura dell'intero sistema antinfortunistico è l'art. 2087 c.c. che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori.

Emergenza sanitaria (anno 2020)

Nel primo semestre 2020 si è verificata un'emergenza sanitaria causata dalla diffusione a livello nazionale e internazionale di un virus "Covid-19" e di conseguenza per fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile il Consiglio dei Ministri ha emesso in data 23 febbraio 2020 il Decreto Legge n. 6 e successivamente ulteriori Decreti e Direttive sia nazionali che regionali al fine di

Azienda Agricola TREQUANDA

fronteggiare questa pandemia. Tali Decreti e Direttive hanno riguardato, in particolare, la prevenzione di rischi in tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto sopra, nella presente scheda è stato predisposto il capitolo “**Emergenza sanitaria COVID-19**” a pag.16.

I reati del Codice Penale interessati sono:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Il tema della sicurezza è un tema trasversale all'attività della Società e richiede una costante attenzione e raccordo con il sistema aziendale di gestione della sicurezza e

Azienda Agricola TREQUANDA

salute sul lavoro. A tal fine ed in particolare per i reati delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni gravi o gravissime (art. 590 III comma c.p.) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono predisposte, in assonanza alle Linee Guida UNI-INAIL o OHSAS 18001, le seguenti indicazioni.

Definizioni

Ai fini di una migliore comprensione:

- o *“Datore di Lavoro” o DDL: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- o *“Decreto di Sicurezza” o “D.Lgs. 81/2008”: il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;*
- o *“Delegato Sicurezza o Delegati Sicurezza”: sono i dirigenti ex art. 18 D.Lgs. 81/2008 ai quali il Datore di Lavoro può delegare, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008, funzioni di responsabilità relative alla salute e sicurezza sul lavoro;*
- o *“DUVRI” o “Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze”: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi e che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;*
- o *“DVR” o “Documento di Valutazione dei Rischi”: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito da tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;*
- o *“Impresa affidataria”: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;*
- o *“Impresa esecutrice”: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane o materiali;*
- o *“Lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società;*
- o *“Linee guida Uni-Inail”: le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001;*

Azienda Agricola TREQUANDA

- o *“Medico Competente o Medici Competenti”*: i medici in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collaborano con il Datore di Lavoro di ALCANTARA ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza;
- o *“RLS” o “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”*: sono i soggetti eletti o designati per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ovvero il rappresentante territoriale;
- o *“RSPP” o “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”*: è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- o *“Sorveglianza Sanitaria”*: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- o *“SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione”*: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori;
- o *“SSL”*: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

1.3 Principi di comportamento

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte rilevanti o il coinvolgimento nella commissione dei reati di questa parte speciale tutti i destinatari Amministratori, dirigenti e dipendenti della società, si attengano a regole di condotta conformi a quanto indicato al successivo punto **1.4 principi organizzativi e di controllo**.

1.4 Principi organizzativi e di controllo

Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (Art. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 comma 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

Azienda Agricola TREQUANDA

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 30 del Decreto Sicurezza *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto dei principi cardine dei sistemi di gestione insidiati dalle suddette linee guida al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, risulta notevole l'importanza che assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari etc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro. Di conseguenza in via generale si possono individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto le seguenti Attività Sensibili:

1. ***Pianificazione:*** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
2. ***Attuazione e funzionamento:*** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e

Azienda Agricola TREQUANDA

comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;

3. **Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza;
4. **Riesame della Direzione:** si tratta delle attività del Vertice Aziendale volte a valutare se il sistema di gestione della gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi.

Nell'ambito delle suddette Attività Sensibili sono proponibili i seguenti standard di controllo:

Pianificazione

- o **Politica ed Obiettivi:** esistenza di un documento formalizzato che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dall'Alta Direzione Aziendale;
 - contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sotto individuati;
 - sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
 - sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.
- o **Piani Annuali e Pluriennali:** esistenza di un Piano di Miglioramento e/o Piano di Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari competenti, che:
 - contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
 - sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
 - preveda le responsabilità in materie d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.
- o **Prescrizioni legali ed altre:** esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:
 - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - l'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
 - le modalità di diffusione delle stesse.

Attuazione e funzionamento

Azienda Agricola TREQUANDA

- o Norme e documentazione del sistema: esistenza di normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. Le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità d'archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità/verificabilità);
- o Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del datore di lavoro (di seguito anche "DDL") che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;
- o Organizzazione e Responsabilità – RSPP/Medico Competente/Incaricati: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
 - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
 - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
 - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
- o Organizzazione e Responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che:
 - disciplinino le modalità d'individuazione del Committente e, quando previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, del Responsabile dei Lavori;
 - disciplinino le modalità d'individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.
- o Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;
 - vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;

Azienda Agricola TREQUANDA

- certezza, specificità e consapevolezza.

Il Sistema Formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i)* prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii)* garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii)* indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- iv)* prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v)* definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi)* prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii)* disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

o Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:
esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio);
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identifica modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

Azienda Agricola TREQUANDA

- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
- o Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
 - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- o Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare tale norma:
 - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in rapporto alla loro salute;
 - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
 - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).
- o Controllo operativo – dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma:
 - definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
- o Gestione delle emergenze: esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede:
 - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Azienda Agricola TREQUANDA

- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
 - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- o Gestione del rischio incendio: esistenza di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:
- ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VVF;
 - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
 - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
 - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- o Riunioni periodiche: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti, la regolare tenuta di tali riunioni per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.
- o Consultazione e comunicazione: esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:
- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
 - l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.
- o Informazione e Formazione: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali norme devono, tra l'altro, contenere:
- la previsione di attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente etc.) e, laddove applicabile, le istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;

Azienda Agricola TREQUANDA

- la definizione delle periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose), nel rispetto della normativa vigente;
 - la previsione di attività di informazione, formazione e aggiornamento periodico dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
 - un "Piano di Formazione" su base annuale che consenta l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi all'attività di formazione nei confronti dei lavoratori, in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa.
- o Addestramento: esistenza di una norma aziendale che regolamenti le attività di addestramento. In particolare tale norma prevede:
- ruoli e responsabilità nel processo di gestione dell'attività di addestramento;
 - tempistica delle attività di addestramento ai fini della prevenzione e protezione;
 - ambito, contenuti e modalità dell'addestramento di tutti i soggetti coinvolti nell'uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: esistenza di una norma aziendale che definisca:
- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
 - ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi atto ad indicare le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolti nell'esecuzione di un'opera.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca modalità dei fornitori. In particolare tale norma deve tener conto:
- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
 - della rispondenza di quanto eventualmente fornito con specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.
- o Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Azienda Agricola TREQUANDA

Controllo e azioni correttive

- o Misura e monitoraggio delle prestazioni - infortuni: esistenza di una norma aziendale che indichi:
 - ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
 - ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
 - modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenuto conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio di infortuni.
- o Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:
 - i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
 - i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (scheda di sicurezza);
 - altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto, di eventuali controversie/contenzioni insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- o Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: esistenza di una norma aziendale che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.
- o Audit: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:
 - la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
 - le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività che deve essere auditata;
 - le modalità di registrazione degli audit;
 - le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;

Azienda Agricola TREQUANDA

- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione Aziendale.
- o **Reporting:** esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:
- a) scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - b) risultati degli audit

Riesame della Direzione

- o **Conduzione del processo di riesame:** esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e della sicurezza in azienda e la tracciabilità di tale svolgimento:
- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
 - l'analisi dei risultati degli Audit;
 - l'analisi del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
 - lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
 - l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
 - la tracciabilità delle attività effettuate.

1.5 Processi, in generale, di riferimento

Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro

1.6 Strutture della società coinvolte

Datore di Lavoro
RSPP (Consulente esterno)
Medico Competente
RLS

1.7 Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Attualmente il sistema interna di gestione della sicurezza sul lavoro si basa su quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, poiché il decreto impone obblighi sostanzialmente paragonabili a quanto indicato dalle linee UNI – INAIL o OHSAS 18001.

Azienda Agricola TREQUANDA

I contesti in cui possono essere individuati potenziali rischi per il Fondo Pensioni Cariplo, riguardano in generale:

- gestione appalti e contratti d'opera;
- gestione cantieri;
- ambienti di lavoro;
- infortuni sul lavoro;
- gestione dei lavoratori minori, delle lavoratrici madri, dei lavoratori immigrati, dei lavoratori stagionali;
- gestione emergenze;
- dispositivi di protezione individuale;
- impianti e macchinari;
- macchine e attrezzature agricole;
- segnaletica di sicurezza;
- movimentazione manuale dei carichi;
- agenti, fisici, chimici e biologici;
- agenti cancerogeni;
- malattie professionali;
- in particolare per l'azienda Trequanda, lavorazioni in stalla, in cantina, nell'oleificio, nel molino/mangimificio, nel fienile casale nel e presso il silos cereali, per mezzo di macchinari e serbatoi.

Emergenza sanitaria COVID-19 (anno 2020)

Con riferimento all'art. 42 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, ai DPCM e provvedimenti regionali, l'infezione da COVID-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio in relazione a quanto prevede il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché a potenziali rischi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

In merito, si precisa che la responsabilità per l'identificazione dei rischi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, per l'individuazione delle misure precauzionali e per la loro messa in opera, spetta al Datore di Lavoro, ai suoi Delegati, con il supporto del RSPP, del Medico Competente e con il coinvolgimento del RLS.

Mentre l'Organismo di Vigilanza, che non ha compiti "gestori", ha il dovere di attivarsi per verificare se:

- l'azienda agricola ha posto in essere le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio, quali:
 - assunzione di protocolli di sicurezza anti/contagio atti a garantire la distanza minima prevista (1 metro);
 - adozione di strumenti di protezione individuali (mascherine – guanti);
 - attuazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
 - limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti e contingentamento degli spazi comuni;
 - possibilità di misurazione della temperatura all'ingresso;
 - obbligo di rimanere al proprio domicilio e in condizioni di pericolo (febbre superiore a 37,5°);
 - gestione di una persona sintomatica in azienda;

Azienda Agricola TREQUANDA

- informativa per chiunque entri in azienda circa le disposizioni dell'Autorità;
- modalità di accesso dei fornitori esterni e personale terzo;
- l'azienda agricola sia ricorso allo strumento del lavoro agile;
- eventualmente è stato aggiornato il DVR da parte del RSPP, in particolare per il rischio biologico da contagio COVID-19;

Inoltre, è necessario l'intensificazione dei flussi informativi e comunicativi con RSPP, Datore di Lavoro, Medico Competente.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

All'OdV devono essere inoltrati dalla consulenza esterna i seguenti flussi informativi:

- report relativo alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro carenti negli standard tecnico – strutturali di legge e tempi di adeguamento degli stessi;
- report derivante all'incremento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinati da cambiamenti delle attività o cambiamenti organizzativi;
- nel caso di cantieri aperti il relativo elenco;
- report relativo alla riunione periodica di sicurezza sul lavoro;
- informazioni circa lo stato di avanzamento /aggiornamento/ miglioramento del documento di valutazione dei rischi (DVR);
- report sulle ispezioni e verifiche in corso o concluse, da parte delle Autorità competenti;
- elenco degli incidenti sul lavoro registrati e malattie professionali accertate;
- report delle anomalie rilevate nel sistema aziendale di sicurezza sul lavoro (violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro);
- copia delle comunicazioni del RSPP.

Emergenza COVID-19 (anno 2020)

Nel periodo di emergenza è necessario mantenere un costante flusso informativo da e verso l'OdV, in particolare dovranno garantire idonei flussi informativi le funzioni aziendali preposte al contenimento del virus (Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente), in riguardo alle iniziative e alle relative misure di prevenzione adottate e/o in via di adozione, al fine di mitigare i rischi derivanti dal coronavirus.

In alternativa, chiunque volesse effettuare segnalazioni, in merito a quanto sopra, può anche utilizzare la procedura whistleblowing che garantisce la massima riservatezza per il segnalante.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

G

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita

e

reato di autoriciclaggio

(art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E REATO DI AUTORICICLAGGIO	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	7
Possibili ambiti di commissione del reato	7
Principi di comportamento	7
Funzioni dell'azienda agricola interessate <ul style="list-style-type: none">o Principi organizzativi e di controlloo Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	9
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

E

REATO DI AUTORICICLAGGIO

(art. 25 octies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 186/2014]

1) Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1.1 Le fattispecie di reato

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 di attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III Direttiva Antiriciclaggio) ha recato modifiche al Decreto Legislativo 231/2001, introducendo l'art. 25-octies, relativo ai reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

In proposito, l' Art. 63 (Modifiche a disposizioni normative vigenti) recita:

- In relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”.
- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nella repressione di tali reati l'intento del legislatore è quello di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine di evitare la contaminazione del mercato, di agevolare l'identificazione di coloro che “maneggiano denaro sporco”, di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi. Si tratta, infatti, di reati c.d. plurioffensivi, potenzialmente lesivi non solo del patrimonio della persona direttamente offesa, ma anche dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico.

Essi vanno considerati sia come reati generali (secondo la distinzione in precedenza indicata) che peculiari, perché il contesto bancario e finanziario risulta “privilegiato” per la commissione degli stessi.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (cd. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile

Azienda Agricola TREQUANDA

L'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

In data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 125 che recepisce la Quinta Direttiva Antiriciclaggio (UE 2018/843) nel nostro ordinamento, modificando e integrando i decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e n. 92 che a loro volta avevano modificato il d.lgs. 231/2007.

Il Legislatore con il d.lgs. 125/2019 ha fornito una lettura ampia della Quinta Direttiva Antiriciclaggio, introducendo nel nostro ordinamento diversi elementi di novità, di cui in sintesi indichiamo i principali:

- Prestatori di servizi in valute virtuali
- Obblighi rafforzati di adeguata verifica
- Titolarità effettiva – istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, *trust* e istituti affini
- Rapporti all'interno dei gruppi bancario-finanziari
- Moneta elettronica
- Tutela del segnalante

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 629 c.p., secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 628 c.p., terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n.7 bis). La pena è della reclusione sino a sei anni o della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La norma si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Con legge 119/2013 è stata aggiunta l'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

Azienda Agricola TREQUANDA

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione di quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p..

Possono costituire presupposto dei tre reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o di sostanze stupefacenti, etc. Peraltro non si richiede che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto né l'individuazione dell'autore dello stesso. Quanto all'elemento soggettivo, si evidenzia che mentre nella ricettazione è necessaria la sussistenza dello scopo di lucro come dolo specifico, nel riciclaggio è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Inoltre, quando l'acquisto o la ricezione di denaro sono accompagnati dal compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, non è configurabile il reato di ricettazione ma il più grave reato di riciclaggio. Ad esempio per la Suprema Corte di Cassazione si ravvisa la fattispecie delittuosa del riciclaggio nella condotta dell'operatore bancario consistente nel versamento della somma contante di € 3.000,00, prelevata da un soggetto responsabile di una attività usuraria da un libretto al portatore aperto su suggerimento dell'intermediario, su di un libretto di deposito a risparmio, intestato ad un parente del primo e a seguito dell'apposizione della firma falsa del titolare (Cass. Pen. N.232869/2006).

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita *in attività economiche o finanziarie*.

I settori aziendali maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Azienda Agricola TREQUANDA

Reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore al massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p..

La fattispecie di reato riguarda il delitto di autoriciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2015, commesso da un apicale o sottoposto nell'interesse dell'ente.

Questo a seguito della legge n.186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter del c.p.), ma ha previsto anche che il delitto di autoriciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Con l'art. 3 comma 4 della legge n. 186/2014 il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato con l'inserimento del delitto di autoriciclaggio, ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con l'art. 63 del D. lgs. n. 231 del 21 novembre 2007).

Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o sottoposti) dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di questo delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Poiché l'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 ormai comprende ogni tipo di pulitura del denaro o beni di provenienza illecita (con l'eccezione dell'impiego per "godimento personale") è il caso di sottolineare che a monte dell'autoriciclaggio può esservi qualunque reato, compreso quello tributario (evasione fiscale, dichiarazione infedele o fraudolenta, emissione di false fatture, ecc.), che non rientrava nel catalogo dei reati del D. Lgs. 231/2001.

Le caratteristiche della condotta sanzionata fanno sì che, qualora l'ente abbia commesso uno dei suddetti reati fiscali antecedentemente la data di entrata in vigore della nuova norma (1° gennaio 2015), il reato di autoriciclaggio potrebbe comunque sussistere qualora, successivamente alla predetta data, si dovesse

Azienda Agricola TREQUANDA

realizzare l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del provento delle attività economiche.

Le sanzioni per l'ente, in caso di condanna, potrebbero essere l'interdizione dello svolgimento dell'attività per un periodo non superiore a due anni e le sanzioni pecuniarie da 200 a 800 quote e nei casi più gravi da 400 a 1000 quote.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono le attività relative ai rapporti instaurati tra l'azienda agricola ed i soggetti terzi.

In particolare, tenendo conto della realtà strutturale e organizzativa dell'azienda agricola le aree aziendali maggiormente sensibili potrebbero essere quelle relative alle attività di acquisto (fornitori), vendita (clienti) ed eventuali contratti di consulenza, anche se quelli più significativi sono gestiti dal Socio Unico.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

Gestione dei conti correnti bancari

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- informare immediatamente il Direttore dell'azienda agricola e/o l'Organismo di Vigilanza, quando sospettano di individuare somme di denaro di provenienza illecita;
- non effettuare pagamenti: non debitamente autorizzati: 1) a imprese/professionisti/altro non chiaramente identificabili; 2) su conti correnti esteri "paesi a rischio" se i beneficiari non sono chiaramente identificabili, anche se quest'ultimo principio risulta non probabile per l'azienda agricola;
- evitare di aprire conti correnti bancari se non sufficientemente documentati e a fronte di non corretti livelli di autorizzazione e responsabilità.

Se eventualmente la Funzione operativa interessata viene "forzata" ad effettuare una delle suddette operazioni deve informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Gestione dei pagamenti

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- operare nel rispetto delle disposizioni aziendali, più precisamente non effettuare pagamenti non autorizzati, non documentati o a persone non identificabili;
- evitare o ridurre al minimo pagamenti in contanti, comunque non superiori a euro 3.000,00. Nel caso in cui, ad esempio, i pagamenti vengano effettuati a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita, deve essere informato immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto:

Azienda Agricola TREQUANDA

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti a fornitori in contanti;
- effettuare pagamenti per cassa eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi nei limiti di legge (non superiori a euro 3.000,00);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'azienda agricola o del Socio Unico, anche a seguito di illecite pressioni. In particolare tali misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione sono contemplate dalla Legge n. 190 del 6/11/2012. In merito, evidenziamo che chi segnala tali situazioni è protetto dalla disciplina del whistleblowing (vedi Modello parte generale al Capitolo 9 "Modalità delle segnalazioni e whistleblowing").
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto dell'azienda agricola, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto. In merito, vedi anche il reato "Corruzione tra privati" trattato nella parte speciale B reati Societari.

Gestione degli incassi

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari, finanziari e degli incassi, devono:

- operare nel rispetto di leggi, normative nazionali ed internazionali vigenti, Codice Etico, principi di lealtà, correttezza, eticità e trasparenza;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi, consulenze;
- utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione.

È fatto divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri, ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale. Precisiamo che il realizzarsi di questo rischio potenziale è poco probabile per l'azienda agricola;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- detenere/trasferire denaro contante (superiore a euro 3.000,00) o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti di legge ;
- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);

Azienda Agricola TREQUANDA

- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge ;

Sponsorizzazioni e liberalità

Non sono ammessi progetti di sponsorizzazioni o liberalità se:

- non approvati dal Presidente o dal Socio Unico, nei limiti dei rispettivi poteri di spesa;
- privi di stima dei relativi impegni economici e di contratti adeguatamente formalizzati;
- privi di idonea documentazione ai fini della tracciabilità.

Procedure acquisti e selezione fornitori

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, le strutture coinvolte dovranno:

- ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie;
- assoggettare i fornitori alla verifica dei requisiti (requisiti societari, professionali, eventuale rilascio di garanzie, onorabilità ecc.).

Inoltre, per la prevenzione al reato di autoriciclaggio:

- non sono ammesse sovrapposizioni o fatturazioni per operazioni inesistenti;
- non sono ammessi fatti criminosi di frode fiscale, alterando, modificando o omettendo dati per il corretto espletamento di tutti gli adempimenti di legge, civili e fiscali (esempio IVA, versamenti INPS o INAIL, IRAP, ecc.);
- non è ammesso il compimento di operazioni volte ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere;
- non è ammesso il semplice trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito, anche con modalità frammentarie e progressive;

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Socio Unico

Consiglio di Amministrazione

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Principi organizzativi e di controllo

Gestione dei conti correnti bancari

La gestione dei conti correnti bancari può essere strumentale alla realizzazione dei reati di cui sopra, nel caso in cui sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un conto corrente bancario per la gestione di somme di denaro di provenienza illecita.

Ai fini della prevenzione l'azienda agricola deve adeguarsi ai seguenti principi:

Azienda Agricola TREQUANDA

- le aperture e le chiusure dei conti correnti e le disposizioni di pagamento sono effettuate solo a cura di soggetti che sono dotati degli adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure in essere;
- le riconciliazioni dei conti correnti bancari sono effettuate con cadenza mensile a cura degli addetti amministrativi e verificate dal Direttore dell'azienda agricola e successivamente dal Coordinatore aziende agricole;
- la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei conti correnti, inviata e ricevuta è archiviata presso l'amministrazione dell'azienda agricola.

Gestione dei pagamenti

Ai fine della prevenzione l'azienda agricola deve adeguarsi ai seguenti principi:

- L'operatore, effettua controlli preventivi su ciascuna fattura da mandare in pagamento con i dati riportati nella documentazione di supporto e verifica che tutte le fatture da mandare in pagamento siano preventivamente approvate dal Direttore dell'azienda agricola;
- l'operatore, al momento della predisposizione del pagamento verifica l'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni/servizi;
- l'operatore, dispone i pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; in particolare se il fornitore richiede di essere pagato su un conto corrente diverso da quello abituale, deve essere verificata la "coerenza" tra sede legale / amministrativa del fornitore ;
- l'operatore provvede all'archiviazione della documentazione relativa al pagamento dei fornitori.

Gestione degli incassi

La gestione degli incassi presenta profili di rischio inerenti alle fattispecie di reato di concorso in ricettazione e riciclaggio di beni o utilità di provenienza delittuosa, qualora l'azienda agricola accetti consapevolmente pagamenti da fonte non lecita o comunque non certa e le stesse somme siano successivamente impiegate al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Ai fini della prevenzione l'amministrazione verifica:

- la presenza della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari o postali;
- la coincidenza fra l'ordinante del bonifico e la controparte della transazione commerciale oggetto del pagamento;
- che gli incassi ricevuti non provengano da paesi diversi dal paese di residenza di chi effettua il bonifico. In caso di difformità l'operatore dovrà richiedere autorizzazione scritta al Direttore dell'azienda agricola, da archiviare unitamente al documento contabile d'incasso. In caso di mancata approvazione l'importo ricevuto verrà restituito all'ordinante tramite bonifico;
- l'operatore provvede all'archiviazione della documentazione relativa agli incassi e della documentazione attestante i controlli effettuati.

Contanti

Non può essere accettato denaro contante per importi superiori a euro 3000,00 (attuale disposizione di legge). Nel caso sia accettato è necessario identificare colui che effettua l'operazione (riportare i dati del documento d'identità) e se l'importo è

Azienda Agricola TREQUANDA

significativo o l'operazione è ripetuta deve essere inoltrata segnalazione agli uffici antiriciclaggio territoriali e all'Organismo di Vigilanza

Gestione dei flussi monetari e finanziari

Ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari è necessario attenersi ai seguenti principi:

- tutte le operazioni di finanziamento dirette (prestiti, mutui, obbligazioni, ecc.) o indirette (leasing, factoring, ecc.) devono rispondere a criteri di opportunità economica/gestionale e di regolarità formali, giuridica, fiscale e tracciabili.

Sponsorizzazioni e liberalità

Un profilo di rischio potrebbe essere l'utilizzo del canale sponsorizzazioni o liberalità per rimpiazzare del denaro di provenienza illecita, ed al fine di prevenzione è necessario:

- l'approvazione dei progetti e relative variazioni a cura del Presidente e del Socio Unico;
- l'utilizzo di idonei testi contrattuali, adeguatamente formalizzati, sulla base di standard redatti da legali;
- tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni scelte.

Procedure acquisti e selezione fornitori

Le ordinazioni d'acquisto di beni, servizi e prestazioni devono essere emesse unicamente a fronte di richieste formalizzate e regolarmente approvate, sulla base di idonee procedure di autorizzazione e comparazione di offerte.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Socio Unico con riferimento ad affidabilità dei fornitori ed a criteri di economicità, ed istituita una anagrafica fornitori attivi e potenziali, contenente tutti gli elementi di titolarità, patrimonio, attività e prestazioni, idonei a consentire tracciabilità e obiettive valutazioni.

Inoltre, devono essere istituiti idonei controlli sui beni consegnati dai fornitori.

Per il reato di autoriciclaggio è necessario mettere in atto le seguenti attività preventive:

- sistematicità e validità dei controlli di regolarità e quadratura tra importi contabilizzati ed importi registrati ai fini fiscali e relative imposte pagate;
- esplicito richiamo alle norme di legge civili e fiscali ed a corretti principi contabili, nell'ambito delle normative direzionali in tema di documentazione e registrazione dei fatti aziendali;
- esistenza di idonei controlli interni atti a garantire che tutte le operazioni di pagamento e incasso siano sempre assistite da idonee forme di autorizzazione e di documentazione;
- verifica della corretta osservanza delle norme di legge, civili e fiscali, in materia di investimenti finanziari e societari, nonché di operazioni finanziarie a medio e lungo termine con banche ed istituti di credito;
- esistenza ed efficacia di un idoneo sistema di controlli interni, atto a garantire la regolarità formale, fiscale e sostanziale delle fatture dei fornitori e dei clienti;
- verifica delle fatture in sospeso per contestazioni o altri motivi;
- accertamento del mancato arrivo di fatture a fronte di obblighi di fornitura adempiuti;

Azienda Agricola TREQUANDA

- verifica della corretta gestione e degli adempimenti interni per ritenute d'acconto per prestazioni professionali;
- verifica dell'idoneità della documentazione di ricezione ed accettazione dei beni per la contabilizzazione e pagamento delle fatture passive;
- verifica della regolarità delle operazioni di reso di beni o materiali ai fornitori;
- verifica di costi fittizi riportati in contabilità e così dichiarati anche ai fini fiscali;
- verifica di eventuali ricavi gonfiati o riportati per un importo inferiore (vendite in nero) che fanno sfiorare le soglie di punibilità del D. Lgs. n. 74/2000;
- può commettere il delitto colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all'estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Procedure acquisti e selezione fornitori

Deve essere previsto:

- di ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedure d'urgenza o in deroga alle modalità ordinarie;
- la massima attenzione nella verifica dei requisiti del fornitore (societari, professionali, stati a "rischio", ecc.)

Gestione dei conti correnti bancari

E' sufficiente attenersi a quanto sopra indicato nei principi organizzativi, di controllo e comportamentali. Ai fini della prevenzione è opportuno, comunque, informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza per movimenti in conto di denaro "non chiari" sia in entrata che in uscita;

Gestione dei pagamenti

Basta adottare come procedura o disposizioni interne quanto indicato nel precedente punto relativo ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento.

Gestione degli incassi

Formalizzare e informare l'operatore ad operare nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e più precisamente:

- gli assegni bancari e postali non possono essere emessi od accettati per importi superiori ai limiti di legge se privi della clausola di non trasferibilità o del nome o ragione sociale del beneficiario;
- per incassi in contanti superiori ai limiti di legge (euro 3.000,00) se accettati è necessario identificare il soggetto che effettua il pagamento;

Sponsorizzazioni e liberalità

Definire delle linee guida nel rispetto di quanto indicato nel punto precedente con riferimento ai principi organizzativi, di controllo e di comportamento.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, al verificarsi dell'evento ovvero secondo le modalità e i tempi eventualmente definiti dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare:

- elenco di eventuali progetti di sponsorizzazione e liberalità;
- elenco dei flussi monetari e/o finanziari, in entrata o in uscita, *non standard* realizzati nel periodo (attività straordinarie di investimento e disinvestimento di mezzi finanziari o beni)
- l'apertura di nuovi conti correnti con le indicazioni relative a Banca, Stato, condizioni e autorizzazioni/responsabilità
- eventuali segnalazioni per il non rispetto degli obblighi previsti per il denaro contante e per gli assegni bancari/postali;
- eventuali segnalazioni di fornitori o clienti che hanno in corso vertenze giudiziarie o condanne;
- eventuali segnalazioni relative a situazioni aperte con le Autorità Tributarie, INPS e INAIL.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

H

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI INDORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8
Possibili ambiti di commissione del reato	8
Principi di comportamento	8
Funzioni del AZIENDA AGRICOLA interessate	9
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11

Azienda Agricola TREQUANDA

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24 bis del Decreto)

[modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D. Lgs. n. 105/2019]

1) Reati in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati

1.1 Le fattispecie di reato

La legge 28 marzo 2008, n. 48 in materia di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica” introduce alcune modifiche, tra l’altro, al Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), al Titolo XII (Dei delitti contro la persona), al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro secondo del Codice Penale.

La legge in esame, inoltre, all’art. 7, prevede l’introduzione dell’articolo 24-bis nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto legislativo 231/01, così ampliando la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Recita l’art. 7 “1. Dopo l’articolo 24 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente “Art. 24- bis – (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*).

1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Tale previsione legislativa estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.):

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi

Azienda Agricola TREQUANDA

specificamente destinati ad elaborarli¹. Pertanto i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio².

La suddetta fattispecie si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il proseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici. Pertanto sono punite tali condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di

¹Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

²Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Azienda Agricola TREQUANDA

mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.):

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Tale reato si realizza quando qualcuno si procuri, produca, riproduca importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.):

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato³.

Questo reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

³ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

Azienda Agricola TREQUANDA

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater⁴.

La condotta vietata è pertanto costituita dalla mera installazione delle apparecchiature quando le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni⁵.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547

Azienda Agricola TREQUANDA

uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di sistemi informatici o telematici di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale reato è realizzabile solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

Frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (art. 640 ter c.p. comma 3)

Il reato lo realizza chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico e telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno.

Il 14 agosto 2013 DL n. 93 è stata prevista un'aggravante aggiungendo “*se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti*”, con lo scopo di rendere più efficace il contrasto del preoccupante fenomeno del cosiddetto “furto d'identità digitale”. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da 600 a 3.000 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D. Lgs. 21 settembre 2019 n. 105)

Chiunque allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) o omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Alcune definizioni:

- **Credenziali:** insieme di elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente User ID e Password),
- **Password:** sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo;

Azienda Agricola TREQUANDA

- **Postazione di lavoro:** postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni;
- **Sicurezza Informatica:** insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici;
- **Virus:** programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Le attività dell'azienda agricola nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della strumentazione informatica dell'azienda agricola devono attenersi alle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e, in generale, alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi dell'azienda agricola evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password*, secondo le regole indicate dall'azienda;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

E' fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dall'azienda agricola per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di

Azienda Agricola TREQUANDA

escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);

- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale dei Sistemi Informativi;
- introdurre nell'azienda agricola computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del Direttore dell'azienda agricola e/o del Socio Unico;
- modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Socio Unico

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti coloro che utilizzano gli strumenti informatici aziendali

Principi organizzativi e di controllo

Ai fini della prevenzione le norme generali devono dare attuazione a quanto segue:

Azienda Agricola TREQUANDA

- devono essere definiti processi adeguati alle dimensioni ed ai profili di operatività dell'azienda agricola;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una *user* e *password* personale;
- bisogna assicurarsi che i terminali devono oscurarsi o scollegarsi dopo un periodo di inattività;
- l'utenza ed il profilo di accesso attribuito all'utente siano periodicamente rivisti per verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno portato alla relativa attivazione;
- se necessario e/o tecnicamente possibile, le attività ritenute maggiormente critiche sono "registrate" in opportuni log, regolarmente ispezionati per garantire che gli utenti effettuino solo le attività per cui sono stati autorizzati.
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- funzioni "privilegiate" devono essere concesse solo se ne esiste una reale necessità, sulla base di un'esigenza specifica e il loro utilizzo deve essere controllato;
- devono essere definiti dei controlli sulle applicazioni di sistema per verificare che non vi siano state delle modifiche non autorizzate.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

E' sufficiente quanto riportato nel Codice Etico e quanto indicato nel precedente punto principi di comportamento.

E' necessaria una procedura BACKUP Documenti e dati.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice Etico e inoltre:

- eventuali tentativi di atti di “pirateria” accertati sui sistemi informativi;
- utilizzo di password non autorizzate, nonché scambi delle stesse tra soggetti diversi;
- intercettazione di modifiche non autorizzate da parte degli utenti;
- backup di dati non riusciti.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda “Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza” in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

I

Reati in violazione del diritto d'autore

(art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	8 10
Possibili ambiti di commissione del reato	10
Principi di comportamento	10
Funzioni del FPC interessate	11
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 novies del Decreto)

1) Reati in tema di violazione del diritto d'autore

1.1 Le fattispecie di reato

La legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lett. c), contenente “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies, rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, in vigore dal 15 agosto 2009.

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 novies, D. Lgs. 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge n. 633/1941, comma 1, lettera a) bis).

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rileva il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce o mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiuntive, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (*soppresso*)
- f) In violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima

Azienda Agricola TREQUANDA

dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento: Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In sintesi tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del Decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*²;

1 Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

2 L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *“In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno*

Azienda Agricola TREQUANDA

- dell'art. 2575 c.c., per il quale “*Formano oggetto del diritto di autore³ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

In questa fattispecie di reato è tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e anche il suo onore e la sua reputazione che potrebbero essere lese da condotte delittuose da parte di soggetti terzi.

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge n. 633/1941 comma 3)

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, Legge n.633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori: La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

³ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., secondo cui “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*” e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Azienda Agricola TREQUANDA

Riproduzione. Trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 161 bis, Legge n. 633/1941, comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma è volta a tutelare la corretta acquisizione, distribuzione e l'utilizzo dei software e delle banche dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti i comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenza di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa. (art.171 ter, Legge n. 633/1941)

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente produce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico

Azienda Agricola TREQUANDA

musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video cassette, musicassette, qualsiasi supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte di SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati e realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, chiunque:

- a) Riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal

Azienda Agricola TREQUANDA

- diritto d'autore a da diritti connessi; a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) Esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) Promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti dal comma 1, comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previsti nei precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La norma tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radio televisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenuti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per far un uso non personale dell'opera d'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro.

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies, Legge n. 633/1941)

La pena di cui all'art. 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis, i quali non comunica alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta, pertanto, di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti

Azienda Agricola TREQUANDA

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies*, Legge n. 633/1941)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822, chiunque ai fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171 *ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171 *octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171 *ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171 *ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171 *octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171 *ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171 *octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Le disposizioni sopra esaminate tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

La scelta legislativa di descrivere in maniera analitica le fattispecie incriminatrici è sintomo della volontà di apprestare una tutela diffusa contro condotte illecite che si avvalgono di strumenti in rapida evoluzione tecnologica.

Inoltre, poiché si tratta di reati spesso commessi all'interno di aziende, al fine di procurare un interesse o un vantaggio all'azienda stessa, essi assumono un rilievo importante in termini di rischio, in relazione ad alcune attività da considerare come sensibili con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Esempio: una società potrebbe porre in essere le seguenti condotte:

- a) detenzione a qualunque titolo

Azienda Agricola TREQUANDA

- b) importazione
- c) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
- d) riproduzione o duplicazione
- e) utilizzo a qualunque titolo
- f) produzione
- g) modificazione del contenuto

laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Per i suddetti reati possono rientrare tutti i settori che si occupano:

- dell'installazione, manutenzione, aggiornamento e duplicazione di software forniti da terzi su componenti telematici ed infotelematici (*telefonia, radio navigatori, entertainment*), ovvero su componenti elettronici (*C.D., body electronics, centraline elettroniche*);
- d'installazione e utilizzo di software per il funzionamento di processi gestionali;
- di campagne promozionali del marchio o prodotto dell'azienda, con l'utilizzo di opere d'ingegno protette su sistemi telematici o reti telematiche;
- di creazione e sviluppo di siti web informativi, illustrativi, commerciali con l'utilizzo di testi, immagini, documenti, oggetti materiali, disegni tecnici, fotografie e altro di opere d'ingegno protette;
- di riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati protetta.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

Azienda Agricola TREQUANDA

- diffusione a tutti i dipendenti di valori etici comportamentali che vietano l'utilizzo, la diffusione e la riproduzione illecita di opere d'autore o programmi informatici protetti (rif. Codice Etico);
- accertare che vi è consapevolezza, da parte dei dipendenti, per il rispetto di quanto sopra. Nel caso che ciò non succeda l'azienda deve adottare delle procedure per intervenire tempestivamente.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti i dipendenti che utilizzano il PC aziendale

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione dei suddetti reati è necessario:

- introdurre procedure di controllo per verificare l'uso fatto dai dipendenti di internet, della posta elettronica e dei siti web;
- richiedere ai terzi, coinvolti nelle fasi di installazione, manutenzione e aggiornamento di software anche per i processi produttivi, di fornire prodotti con requisiti idonei e certificare la non violazione a quanto previsto dall' art. 25 novies del presente Decreto;
- introdurre procedure di verifica per accertare che non si faccia uso di opere d'ingegno o parte di esse protette dal diritto d'autore, nel caso di eventi promozionali o campagne promozionali dirette o con la partecipazione di partner commerciali o agenzie specializzate. Nel caso l'azienda agricola ne faccia, comunque uso, si deve accertare l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore previsti dalla legge, oppure la presenza di opposizioni da parte dell'autore o da chi ne detiene i diritti.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Si ritiene opportuno introdurre:

- delle regole interne con riferimento a quanto sopra indicato nei principi di comportamento;
- delle attività di verifica come esplicitato nel suddetto punto dei principi organizzativi e di controllo, nonché tutelarsi con forme contrattuali ad "hoc".

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola provvede a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala di internet, della posta elettronica e dei siti web, è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

J

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

(art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	3
Possibili ambiti di commissione del reato	3
Principi di comportamento	4
Funzioni dell'azienda agricola interessate <ul style="list-style-type: none">○ Principi organizzativi e di controllo○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	4
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

Azienda Agricola TREQUANDA

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies del Decreto)

1) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

1.1 Le fattispecie di reato

Con la legge n. 116 del 3 agosto 2009 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”), in vigore dal 15 agosto 2009, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 *novies* (*rectius: decies*)¹, relativo al delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.

La fattispecie, anche se già esaminata nell’ambito dei “Reati di crimine organizzato transnazionale” per i reati di intralcio alla giustizia, con l’introduzione dell’art. 25 decies si applica a prescindere dal requisito della **transnazionalità** di cui alla L. 146/2006 ed in caso di commissione, è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Il reato si realizza quando qualsiasi soggetto chiamato in causa non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Trattasi di una tipologia di reato “trasversale” che non riguarda un’area aziendale in particolare, ma il rischio si concretizza ogni qualvolta sia coinvolto in un procedimento penale un dipendente o un collaboratore nella veste di indagato/imputato, a prescindere dal suo ruolo in azienda o dal tipo di collaborazione.

Azienda Agricola TREQUANDA

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate.

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 *decies* del D. Lgs. 231/01;
- evitare di intraprendere, nel corso di procedimenti penali a carico di un qualunque soggetto, azioni illecite che possano integrare il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- per il soggetto imputato in un procedimento penale, di respingere ogni illegittima pressione, da parte di qualsivoglia persona, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- informare, nel caso di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità nel malinteso interesse della società, la volontà dei destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della società;
- indurre il destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Quanto sopra, ed in particolare per la gestione del contenzioso, è trattato anche nella parte speciale A dei reati contro la Pubblica Amministrazione..

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Socio Unico

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti i dipendenti, compresi i collaboratori ed in particolare legali e professionisti

Principi organizzativi e di controllo

L'azienda deve predisporre tutte le misure idonee a prevenire i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria. In particolare, ai dipendenti e collaboratori è fatto espressamente obbligo di conoscere e rispettare:

- le indicazioni del Codice Etico;
- il contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- il sistema organizzativo ed i livelli di responsabilità.

Azienda Agricola TREQUANDA

Inoltre, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con L'Autorità giudiziaria è fatto obbligo:

- che i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- che i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nell'azienda agricola, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- che i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'azienda agricola (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nell'ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Il rispetto delle disposizioni indicate nel Codice Etico sono sufficienti per la prevenzione di questa fattispecie di reato, in particolare i dipendenti devono essere informati sulla necessità di comportamenti coerenti con la coltura della legalità, trasparenza, lealtà, correttezza e integrità.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo.

In particolare:

- dovrà essere prevista un'informativa immediata in merito ad eventuali procedimenti penali in corso in cui è coinvolta l'azienda agricola.
- l'Organismo di Vigilanza dovrà partecipare agli incontri inerenti i relativi procedimenti in corso, al fine di ottenere una piena conoscenza dei fatti.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

K

Reati ambientali

(art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI AMBIENTALI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	13
Possibili ambiti di commissione del reato	13
Principi di comportamento	13
Funzioni dell'azienda agricola interessate	13
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI AMBIENTALI

(art. 25 undecies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 68/2015 e dal D.Lgs. n. 21/2018]

1) Reati in tema di ambiente

1.1 Le fattispecie di reato

Con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stato introdotto nel Decreto legge 231/2001 l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali, recependo la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE relativamente all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Tale Decreto legge, con riferimento all'art. 25 undecies, ha previsto nell'ambito della 231/2001, l'introduzione delle seguenti fattispecie di reato:

a) Reati a tutela di animali e vegetali o habitat protetto

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 727 bis c.p.).

La fattispecie si realizza quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale protetta, fuori dai casi consentiti (arresto da uno a sei mesi, ammenda fino a euro 4.000)

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).

La fattispecie si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione (le sanzioni previste sono l'arresto o l'ammenda ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.121/2011 – dell'art. 4, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE – dell'art. 4, paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE);

b) Norme in materia di tutela delle acque

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

Reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per l'art. 137 scarichi di acque reflue industriali:

- *Comma 3 “scarico senza autorizzazione”* chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 107 comma 1 e 108 comma 4 (arresto fino a 2 anni).
- *Comma 5 “superamento del valore limite”* chiunque, in relazione delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, nell'effettuazione di uno scarico in acque reflue industriali superi i valori limite fissati nella tabella 3 o nel caso di scarico al suolo nella tabella 4 dell'allegato 5 o i limiti più restrittivi delle Regioni o

Azienda Agricola TREQUANDA

Province o Autorità competenti (arresto fino a due anni, ammenda da 3.000 a 30.000 euro).

- *Comma 13 “scarico nelle acque del mare”* se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni.
- *Comma 2 “scarico senza autorizzazione acque pericolose”* quando le condotte descritte ai precedenti comma 3 e 5 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famigli e nei gruppi tabella 5 e 3/A, la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni.

c) Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- reati in materia ambientale con riferimento: al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per:

- art.256 attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Comma1 lettera a) e b) chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt.:208 autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti – 209 rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale – 211 autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione – 212 albo nazionale gestori ambientali – 214 determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate – 215 auto smaltimento – 216 operazioni di recupero, sia nell'ipotesi di rifiuti non pericolosi che pericolosi;

Comma 3 primo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata

Comma 3 secondo periodo chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Comma 4 per effetto del rinvio ai commi 1 – 2 – 3 deve ritenersi che le condotte sanzionate permettono di individuare i soggetti attivi del reato nei soggetti individuati dai relativi atti o provvedimenti amministrativi. Anche in questo caso si tratta di contravvenzione e il reato può essere commesso con dolo o con colpa.

Comma 5 chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettui attività di miscelazione di rifiuti.

Comma 6 primo periodo chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni dell'art. 227 comma 1, lettera b).

E' prevista la sanzione pecuniaria:

fino a 250 quote per le violazioni dei Commi 1 lettera a) e 6 primo periodo;

da 150 a 250 quote per la violazione dei Commi 1 lettera b) - 3 primo periodo e 5;

Azienda Agricola TREQUANDA

da 200 a 300 quote e la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9 comma 2 de d.lgs. 231/2001 per una durata non superiore a 6 mesi per violazione del Comma 3.

Per le violazioni del Comma 4 , che rinvia alle condotte dei Commi 1 e 3 le pene sono ridotte alla metà.

- art. 257 inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione delle responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono quelle previste 1 e 2.

Tali condotte si integrano qualora venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art. 242 e successivi. E' punita altresì la mancata effettuazione della comunicazione al predetto art. 242 comma 1

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2)

Per il reato di contaminazione ambientale, l'evento rilevante è il danno consistente nell'inquinamento con il superamento delle soglie di rischio (artt. 240 e 242 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/06)

Per quanto riguarda la fattispecie della mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, si tratta di un reato di tipo omissivo, posto a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione di essere messa a conoscenza dei fatti che possono risultare potenzialmente offensivi per l'ambiente.

E' prevista la sanzione pecuniaria:

fino a 250 quote per le violazioni del Comma 1;

da 150 a 250 quote per la violazione del Comma 2;

- art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (comma 4 secondo periodo)

Tale fattispecie di reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 limitatamente al Comma 4, secondo periodo, che prevede la pena di cui all'art. 483 c.p. (due anni di reclusione) a chi nella predisposizione di certificati di analisi rifiuti: fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti – colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La sanzione pecuniaria per tali violazioni, a titolo di dolo, è da 150 a 250 quote;

- art. 259 traffico illecito di rifiuti (comma 1)

La condotta punibile è l'effettuazione, da parte di chiunque, di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1/02/93 n. 259 e successive modifiche e integrazioni tra cui il regolamento CEE n. 2557/2001 e regolamento CEE n. 1003/2006 allegato II. (prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

Azienda Agricola TREQUANDA

- art. 452 quaterdecies “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2)”, ha abrogato l’art. 260, e recita: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena da tre a otto anni. Ai fini del D.Lgs. 231/2001 per la violazione del Comma 1 la sanzione pecuniaria è da 300 a 500 quote per la violazione al Comma 2 è da 400 a 800 quote;

- art. 260 bis sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (commi 6 e 7 secondo e terzo periodo, commi 8 secondo periodo).

Dal 1 gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTR1” (D.Lgs. 14 dicembre 2018 n. 135) mai effettivamente entrato in funzione.

- a seguito della legge n. 6/2014 (con riferimento al testo coordinato del D.Lgs. n.136/2013 – art.3) è stato inserito l’art. 256 bis nel D.Lgs. 152/2006 “combustione illecita”, più precisamente la nuova norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita, la pena è aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; i mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto dei suddetti reati, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell’art. 259 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte precedentemente citate e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato.

Detta norma, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa degli enti in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del predetto reato, configura la responsabilità, autonoma rispetto agli autori del reato, del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

Azienda Agricola TREQUANDA

d) Norme a tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

- o art. 279 le sanzioni (comma 5).

Il reato si realizza quando, nell'esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti (comma 2, allegati I – II – III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006) Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per la violazione è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

e) Norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, con riferimento alla Legge n. 150 del 7 febbraio 2002 per gli: art. 1 commi 1,2 e 3 – art. 2 commi 1, 2, 3, 4 e 5 – art. 3 bis commi 1 e 2 - art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

f) Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, con riferimento alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 per l'art. 3 comma 6. La condotta rilevante è quando, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive indicate nelle Tabelle A – B (esempio di sostanze lesive: idrocarburi contenenti fluoro e cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio, ecc) Per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

g) Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque

- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007 art. 8)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario, e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007 art. 9)

Azienda Agricola TREQUANDA

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario, e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'ammenda di euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

h) Delitti di inquinamento, disastro ambientale e omessa bonifica

In data 22 maggio 2014 con la Legge n. 68 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, più precisamente:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata;
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema – l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali – l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui gli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Azienda Agricola TREQUANDA

Se della commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se del fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo – di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se il fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Questa figura delittuosa colpisce pesantemente vari comportamenti diretti in generale ad ostacolare, impedire o eludere le attività di verifica, accertamento o campionamento ambientale. Esempio, si pensi a chi utilizza un veicolo aziendale per impedire l'accesso allo stabilimento, chi nasconde documenti e atti, o ancora chi occulta una massiccia riduzione degli scarichi o nasconde attività che incidono sul carico inquinante del processo produttivo, fino al rifiuto di fornire la collaborazione ai soggetti incaricati del controllo.

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo art. 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Azienda Agricola TREQUANDA

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

o omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Per i suddetti nuovi reati è prevista una considerevole diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) per chi si adopera per evitare che l'attività criminale sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuti le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria, ovvero provvede prima del dibattimento, alla messa in sicurezza e alla bonifica e se possibile al ripristino dello stato dei luoghi.

Con riferimento al D.Lgs. 231/2001, scattano:

- la confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato, mentre la misura è esclusa quando l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, se necessario, all'attività di bonifica e di ripristino dei luoghi;
- le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di euro 25.800 ad un massimo di euro 1.549.000 sulla base dei reati, più precisamente per:
 - l'inquinamento ambientale la sanzione pecuniaria va da 200 a 600 quote – il disastro ambientale la sanzione pecuniaria va da 400 a 800 quote – i delitti colposi contro l'ambiente la sanzione pecuniaria va da 200 a 500 quote – i delitti associativi aggravati la sanzione pecuniaria va da 300 a 1000 quote – il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività la sanzione pecuniaria va da 250 a 600 quote;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione è esteso ai condannati per: inquinamento e disastro ambientale dolosi – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – impedimento del controllo – traffico illecito di rifiuti.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art. 3 della Legge n. 549/1993 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che in sintesi recita: la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente Legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94, allegata alla presente Legge sono, altresì, individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B.

Le violazioni a questo articolo prevedono l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la

Azienda Agricola TREQUANDA

revoca o dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Le suddette fattispecie di reato potrebbero, in alcuni casi, estendere i rischi aziendali a fattispecie criminose già presenti all'interno del D.Lgs. 231/2001. E' questo il caso di reati di corruzione che potrebbero essere commessi in occasione di verifiche da parte della Pubblica Amministrazione in merito al tema dell'ambiente, anche a titolo di concorso nella filiera dei rifiuti

Con riferimento a fattispecie di reati trattate nella presente parte speciale e tenendo conto delle attività prevalenti dell'azienda agricola si ritiene:

- potenzialmente realizzabili i reati indicati alla lettera **a) – b) – c) – d) e h)**
- non probabili o nulli i reati indicati alle lettere **e) – f) – g)**

Indichiamo alcune definizioni:

Rifiuti urbani: sono rifiuti urbani a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione – b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso civile di abitazione e assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità – c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade – d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua – e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali – f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e).

Rifiuti speciali: sono rifiuti speciali a) i rifiuti da attività agricole e agro/industriali – b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo – c) rifiuti da lavorazioni industriali – d) i rifiuti da lavorazioni artigianali – e) rifiuti da attività commerciali – f) i rifiuti da attività di servizio – g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi – h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie – i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti – l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti – m) il combustibile derivato da rifiuti – n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi: sono da ritenersi pericolosi i suddetti rifiuti quando presentano le seguenti caratteristiche di pericolo a) esplosivo: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitro/benzene – b) comburente: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica – c) facilmente infiammabili: liquidi che a contatto dell'aria a temperatura ambiente e senza apporto di energia possono riscaldarsi e infiammarsi, solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, gassosi che si infiammano a

Azienda Agricola TREQUANDA

contatto con l'aria a pressione normale, sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose – d) infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore a 55°C – e) irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria – f) nocivo: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata – g) tossico: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte – h) cancerogeno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza – i) corrosivo: sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva – l) infettivo: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine conosciute o ritenute, per buoni motivi, come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi m) tossico per la produzione: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza – n) mutageno: sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza – o) rifiuti: che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico – p) sensibilizzanti: sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici – q) eco tossico: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali – r) rifiuti: suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche precedentemente indicate.

.....

Azienda Agricola TREQUANDA

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Le aree esposte a potenziale rischio per l'azienda agricola sono quelle che hanno a che fare con la gestione:

- dei rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- delle autorizzazioni, tenuta dei registri obbligatori e formulari;
- degli scarichi di acque reflue industriali;
- delle emissioni in aria
- delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- dalle misure a tutela del sottosuolo.

Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento, comuni a tutte le funzioni aziendali, dovranno essere applicati e rispettati dalle funzioni interessate:

- o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- o osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione dei reati in oggetto;
- o evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 undicies del D. Lgs. 231/01;
- o vietare attività di gestione di rifiuti se non autorizzate.

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Socio Unico

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Tutti coloro che all'interno dell'azienda agricola si occupano dello smaltimento dei rifiuti

Principi organizzativi e di controllo

Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati l'azienda agricola dovrà:

- essere informata su ogni circostanza che possa incidere negativamente sulla corretta erogazione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti affidati a terzi ;
- assicurare il rispetto degli aspetti amministrativi in tema di rifiuti (tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- adeguarsi al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, quando questo sarà operativo;:
- osservare le prescrizioni dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue.

Azienda Agricola TREQUANDA

- osservare le prescrizioni specifiche in materia di scarichi per insediamenti civili, nonché l'uso di letame o liquame ad uso concimazione o fertilizzazione dei propri terreni coltivati.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Affidare il servizio di ritiro e smaltimento rifiuti ad aziende certificate ISO 14001 : 2004, richiedendo a queste aziende:

- una situazione annuale delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti, al fine di controllare il rispetto delle condizioni di legge previste dall'art. 190 per il trasferimento della gestione dei rifiuti a terzi (non eccedere le dieci tonnellate per i rifiuti non pericolosi e le due tonnellate per i rifiuti pericolosi);
- ogni qualvolta si producono rifiuti speciali è opportuno inviare una comunicazione scritta all'azienda a cui si è affidata la gestione dei rifiuti; questo al fine di salvaguardia della responsabilità di errori, di ritardi nell'aggiornamento del registro di carico/scarico rifiuti e del rispetto delle condizioni contrattuali.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala:

- dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, anche in presenza di semplici contravvenzioni o richiami da parte delle Autorità competenti;
- delle emissioni in atmosfera;
- della eventuale presenza nel sottosuolo di inquinanti;
- delle certificazioni ambientali;

è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza deve essere destinatario dei flussi informativi in riguardo a:

- valutazioni a seguito delle verifiche ispettive;
- sistema delle deleghe e procure in materia ambientale

In alternativa, chiunque volesse effettuare segnalazioni, in merito a quanto sopra, può anche utilizzare la procedura whistleblowing che garantisce la massima riservatezza per il segnalante.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

L

Delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI D'IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	6
Funzioni dell'azienda agricola interessate <ul style="list-style-type: none">○ Principi organizzativi e di controllo○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	6
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8

Azienda Agricola TREQUANDA

DELITTO D'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(art. 25 duodecies del Decreto)

[Articolo modificato dalla Legge n. 161/2017]

1) Reati in tema di delitto d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1.1 Le fattispecie di reato

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 duodecies, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale).

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

La sanzione pecuniaria prevista è da 100 a 200 quote fino ad un massimo di 150.000,00 euro. La sanzione si aumenta di un terzo alla metà se i lavoratori irregolari occupati sono:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento, di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

Per le aggravanti ai punti b) e c) l'aspetto è trattato anche nei delitti contro la personalità individuale nella parte speciale C del "Modello 231".

A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017 sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, che salvo il fatto costituisca più grave reato, si tratta di condotte delittuose in relazione a chi:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente;
- al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d' illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

Sono previste pene pecuniarie da: 100 a 200 quote per l'ipotesi di reato prevista dal comma 5 del d.lgs. n.286/1998 –da 400 a 1.000 in relazione ai delitti di cui art. 12 comma 5 del d.lgs. n.286/1998. Si aggiunge una sanzione interdittiva per l'ente (della durata non inferiore a 1 anno) art. 9 comma 2, nel caso in cui venga condannato per i reati previsti ai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 25duodecies.

E' inoltre contemplata la possibilità per il Tribunale di imporre all'Amministratore giudiziario, nominato nell'ambito della disciplina del "controllo giudiziario delle aziende" , l'adozione delle misure organizzative di cui agli art. 6,7 e 24 ter del d.lgs. 231/2001.

Azienda Agricola TREQUANDA

I reati previsti sono i seguenti:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, del D. Lgs. 286/1998)

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente TU, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata esposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o materiali esplosivi.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a, b, c, d, ed e del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento – b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente TU, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, del D. Lgs. n. 286/1998)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revoca o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

Azienda Agricola TREQUANDA

c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p.

L'iter corretto per l'impiego di un lavoratore straniero è il seguente:

a) *cittadino straniero residente all'estero*

Presentazione della domanda di nulla osta di lavoratore straniero residente all'estero: il datore di lavoro deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso la Prefettura (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando l'apposito modulo. Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La domanda sarà soggetta ad una graduatoria in base alle quote d'ingresso e all'ordine di presentazione.

Rilascio di nulla osta all'assunzione: il nulla osta viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione, con validità di sei mesi dalla data di rilascio (durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto).

Ingresso in Italia: dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta. Quindi il lavoratore straniero, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso, deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presentando la domanda e documenti previsti in allegato presso uno degli Uffici Postali abilitati, che rilascia la ricevuta. Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale.

Obblighi di comunicazione per assunzione: il datore di lavoro deve comunicare il rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa (inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav"; questo modello vale anche per INAIL e INPS). Quando il datore di lavoro concede l'uso di un'abitazione al lavoratore (affitto, ospitalità e comodato) deve presentare entro 48 ore specifica comunicazione alla Questura o alla Polizia di Stato o al Sindaco.

Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno: prima della scadenza il lavoratore straniero deve presentare la domanda di rinnovo presso uno degli Uffici Postali abilitati (assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno). La ricevuta che rilascia l'Ufficio Postale garantisce al lavoratore straniero gli stessi diritti di un permesso di soggiorno valido.

b) *cittadino straniero soggiornante in Italia*

Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia: può essere legalmente assunto il cittadino straniero munito di: soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo – permesso di soggiorno che abilita al lavoro – permesso di soggiorno per "assistenza minorile" – permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sociale o per motivi umanitari o di studio. Nel caso il permesso risulti scaduto vale quanto indicato per il rinnovo.

Validità del permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno anche quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro (dimissioni o licenziamento) se iscritto nelle liste di collocamento.

Azienda Agricola TREQUANDA

Divieto di assunzione: il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda entro i termini stabiliti per legge e documentata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato.

Al Responsabile Ufficio Personale o altre funzioni aziendali coinvolte, è fatto obbligo:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- con riferimento ai cittadini terzi: avviare le pratiche di autorizzazione al lavoro, se necessarie; - verificare il mantenimento del permesso di soggiorno e la tipologia dello stesso (per scopi di lavoro) – acquisire gli eventuali rinnovi alle scadenze previste – verificare il mantenimento del certificato di idoneità alloggiativa – archiviare/conservare tutta la documentazione.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda l'impiego di lavoratori stranieri presso qualsiasi sede dell'azienda agricola, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare l'area interessata è quella del reclutamento di risorse stagionali affidata al Direttore dell'azienda agricola che ha la responsabilità delle forze lavoro nelle fasi di valutazione delle necessità di impiego, la richiesta, la selezione e l'assunzione delle risorse.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggravante dell'art. 22 del D. Lgs. 286/98 comma 12, lettera b) "*se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa*" e lettera c) "*se i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 693 bis del codice penale*" i protocolli di prevenzione sono indicati nella parte speciale E, delitti contro la personalità individuale, del presente "Modello 231".

COVID -19

Le difficoltà legate alla persecuzione dell'attività produttiva durante il periodo di emergenza può determinare un potenziale maggiore rischio di utilizzo e impiego irregolare di lavoratori.

Principi di comportamento

Chi ha la responsabilità del reclutamento del personale deve prestare la massima attenzione per evitare di impiegare cittadini stranieri in attività di lavoro se privi dei requisiti indicati nelle precedenti lettere a) b).

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Azienda Agricola TREQUANDA

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Principi organizzativi e di controllo

A prevenzione del suddetto reato è necessario, per i lavoratori stranieri:

- verificare la presenza di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Polizia di Stato, controllando che lo stesso non sia stato revocato, oppure scaduto. Nel caso in cui il lavoratore straniero presenti una ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo entro i termini stabiliti, il permesso di soggiorno anche se scaduto non provoca problemi di legge.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se munito della prescritta dichiarazione di presenza.

I presidi sopra indicati risultano sufficienti a far fronte anche ai potenziali rischi indiretti relativi, per questa fattispecie di reato, all'emergenza sanitaria COVID – 19.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Tenuto conto che la gestione amministrativa dei dipendenti è collocata all'esterno, di conseguenza si ritiene di non formalizzare una specifica procedura, in quanto è sufficiente attuare quanto indicato nel precedente punto principi organizzativi e di controllo.

Sarà compito del Coordinatore aziende agricole. verificare se il Direttore dell'azienda agricola e/o il professionista esterno hanno attuato quanto sopra, con il controllo della documentazione relativa ai lavoratori stranieri presenti, in quel momento, nell'azienda agricola.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Direttore dell'azienda agricola e/o il Coordinatore delle aziende agricole provvedono a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti la presenza di lavoratori stranieri nell'azienda agricola confermando l'idoneità della documentazione presente ai sensi di legge.

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

M

Reato di razzismo e xenofobia
(art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATO DI RAZZISMO E XENOFobia	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	4
Possibili ambiti di commissione del reato	4
Principi di comportamento	4
Funzioni dell'azienda agricola interessate	4
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	5

Azienda Agricola TREQUANDA

REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

(art. 25 terdecies del Decreto)

[Articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018]

1) Reati in tema di razzismo e xenofobia

1.1 Le fattispecie di reato

Con Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 è stato abrogato il reato di cui all'art. 3 comma bis Legge 3 ottobre 1975 n. 65 e sostituito dall'art. 604 bis Codice Penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Per quanto sopra sono previste otto fattispecie:

- la prima riferita a chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- la seconda, riferita a chi istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la terza, riferita a chi commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la quarta, riferita a chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la quinta, riferita a chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la sesta, riferita a chi partecipa ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Azienda Agricola TREQUANDA

- la settima, riferita a chi presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l'ottava, riferita a chi promuove o dirige dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. L'area interessata è quella della gestione delle risorse umane, in particolare a chi è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

Principi di comportamento

Chi ha la responsabilità della gestione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Denunciando i fatti alle direzioni interessate e all'Organismo di Vigilanza

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione di seguito sono indicate le funzioni maggiormente interessate:

Direttore azienda agricola

Coordinatore aziende agricole

Principi organizzativi e di controllo

Devono essere raccolte tutte le informazioni che potrebbero indicare la potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

A mitigazione del potenziale rischio riteniamo sufficienti le attuali procedure presenti nell'azienda agricola, nonché il Codice Etico.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia dovrebbe essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, anche utilizzando, in alternativa, la procedura del whistleblowing.

A completamento di quanto sopra è presente per il Direttore e il RSPP dell'azienda agricola la scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

N

Reati Tributari

(art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
REATI TRIBUTARI	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	6
Possibili ambiti di commissione del reato	6
Principi di comportamento	7
Funzioni dell'azienda agricola interessate	8
o Principi organizzativi e di controllo	
o Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

Azienda Agricola TREQUANDA

REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

1) Reati Tributari

1.1 Le fattispecie di reato

In capo agli Stati membri dell'UE è sorto un obbligo di indicare con chiarezza quali reati, nei rispettivi ordinamenti, devono essere considerati lesivi delle finanze della stessa UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate.

A seguito di ciò:

- è stato emesso il Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019;
- il 24 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato lo "Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale".

Quanto sopra ha quindi aperto all'introduzione nel catalogo "Reati 231" alcuni reati disciplinati dal D. Lgs. n.74/2000, inserendoli nel nuovo art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001. I reati inseriti risultano essere:

Introdotti dal D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evitare le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2.bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

Azienda Agricola TREQUANDA

fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 5.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Azienda Agricola TREQUANDA

Approvati in sede preliminare dal CdM

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dagli art. 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
 - b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.
- 1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione al comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerzia, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 Bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettera a) e b):

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. 1. bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tentativo (art. 6 del D. Lgs. n.74/2000)

I delitti previsti dagli art. 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (*testo attualmente in vigore*).

NOTA: il decreto approvato, in esame preliminare, il 23 gennaio 2020 prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro.

Azienda Agricola TREQUANDA

Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. n. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 le sanzioni previste possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza, più precisamente:

Art. 2, 3, 8 e 10 - Sanzioni pecuniarie: da 100 a 500 quote, in caso di profitto di rilevante entità è aumentata di un terzo – Sanzioni interdittive: divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione / esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi / divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata da tre mesi a due anni.

Si precisa, inoltre, che gli stessi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione, in capo all'ente, anche di sanzioni tributarie.

Protocolli e indirizzi operativi di attuazione

Si precisa che prima dell'introduzione del presente articolo 25 quinquedecies in merito agli illeciti amministrativi nel Modello organizzativo 231 parte speciale, alle schede:

- **A** reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **B** reati Societari;
- **G** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio;

sono state analizzate/monitorate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi anche i rischi in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette. Comunque di seguito si indicano le aree a rischio "diretto", in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte.

1.2 Possibili ambiti di commissione del reato

Si tratta di tipologie di reato che possono riguardare attività sensibili:

- tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale (esempio: predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA);
- svolte al di fuori del processo fiscale (esempio: tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili, gestione della contabilità, redazione del bilancio d'esercizio, ecc.);
- relative a processi operativi con riflessi sul processo fiscale (esempio: risorse umane per le ritenute relative al personale, gestione acquisti di beni e servizi, gestione vendite di beni e servizi, gestione del magazzino, ecc.).

1.2 Principi di comportamento

I sotto indicati principi di comportamento dovranno essere applicati e rispettati da tutte le funzioni interessate.

Azienda Agricola TREQUANDA

Gestione degli adempimenti tributari

Corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni, deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette. Corretta predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte. Diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità.

Operazioni ordinarie e straordinarie

Verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione patrimoniale o commerciale avente carattere ordinario o straordinario.

Agenzia delle Entrate

Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili

E' vietato occultare o distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

Emissione e contabilizzazione di fatture e note di credito

E' vietato contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi (esempio: fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie – sovrapproduzione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà – fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale).

Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori

Il personale deve sempre verificare in riguardo a esistenza e operatività del fornitore, qualifica e controparti fittizie (così dette società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

Gestione acquisti di beni e servizi

E' vietato al personale stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Gestione delle note spese

E' vietato al personale mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Cessione e dismissione di asset

E' vietato alienare simulatamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, questo al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi.

Azienda Agricola TREQUANDA

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione per le seguenti funzioni interessate sono indicati di seguito i relativi principi organizzativi e di controllo, nonché le procedure, prassi, regolamenti aziendali a cui fare riferimento.

Direttore

Coordinatore Aziende agricole

Socio Unico (per le attività di supervisione e coordinamento svolte presso la sede del FPC)

Collegio Sindacale (attività di vigilanza)

Principi organizzativi e di controllo

Si precisa che degli specifici protocolli di prevenzione sono già previsti:

- o alla scheda A “reati contro la Pubblica Amministrazione” al capitolo 3 *Reati di corruzione e concussione*;
- o alla scheda B “reati Societari” al punto *Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio*;
- o alla scheda G “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reato di autoriciclaggio.

Per le attività connesse ai reati tributari che presentano possibili profili di rischio, al fine di prevenirli è necessario:

Gestione degli adempimenti tributari /Agenzia delle Entrate

- instaurazione a mantenimento di qualsiasi rapporto con l’Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;

Operazioni ordinarie e straordinarie

- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall’esecuzione di un’operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, è fatto divieto di:

- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare dati in essi contenuti;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- distruggere scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri;
- contabilizzare fatture per operazioni inesistenti (riferite ad operazioni fittizie o operazioni in cui l’emittente o il beneficiario non è quello reale);
- omettere informazioni dovute.

Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori – gestione acquisti di beni e servizi

- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all’acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di

Azienda Agricola TREQUANDA

criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquistati sia conservata adeguata traccia documentale con archiviazione dei relativi documenti presso la sede dell'azienda agricola;
- i pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo siano conformi ai servizi effettivamente ricevuti, nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge e regolarmente contabilizzati;
- corretta verifica, selezione e qualifica dei fornitori, al fine di non incorrere con controparti fittizie (così dette società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- corretto utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture passive, nonché ogni altro accadimento economico.

Gestione delle note spese – spese di rappresentanza

- nei rapporti con gli interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza ingiustificate (rimborso viaggi, soggiorni, ecc.);
- le note spese devono essere correttamente effettuate, non possono essere accettate note spese irregolari relative a spese non sostenute o maggiorate e senza corretti giustificativi;

Cessione e dismissione di asset

- è vietato alienare asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere

Non presenti specifiche disposizioni in merito; ai fini della prevenzione alla commissione di questi reati l'azienda agricola dovrebbe attenersi ai principi sopra indicati, inoltre vanno individuati specifici livelli autorizzativi o di supervisione commisurati alle caratteristiche e alla tipologia delle transazioni.

Le operazioni devono essere tracciabili in termini di scelte operative e deve essere previsto un adeguato supporto documentale, processi di controllo per assicurare la verificabilità delle scelte, dei dati e delle informazioni fornite in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Attività di controllo e vigilanza sono effettuate dal Coordinatore delle Aziende agricole e dal Collegio Sindacale.

Azienda Agricola TREQUANDA

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutte le funzioni dell'azienda agricola che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie riconducibili a illeciti in riguardo ai reati tributari dovranno comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in particolare qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia, quali per esempio:

- assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio della normale attività;
- esecuzioni di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche / finanziarie;
- conclusione di contratti a favore di terzi, per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi oggetto diritti su beni immobili senza alcuna plausibile documentazione;
- assenza di contratto o contratto con clausole anomale rispetto a prassi di settore o procedure aziendali;
- compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- negoziazione ingiustificatamente effettuata con soggetto diverso dal fornitore abituale;
- omessa o inidonea conservazione della documentazione attestante l'effettività dell'operazione;
- fornitore nuovo privo di riscontri esterni (esempio: anagrafica fornitori, registro imprese, sito internet, ecc.);
- fornitore con dati anomali (esempio: rappresentante legale, sede, soci, ecc.);
- pagamento effettuato nei confronti di soggetto diverso dal fornitore indicato in fattura o altro documento.

Per le suddette irregolarità le segnalazioni possono essere effettuate anche utilizzando la procedura del whistleblowing.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.

Azienda Agricola TREQUANDA

Parte speciale

O

Altri reati previsti dal Decreto

(D.Lgs. 231/2001)

GIUGNO 2020

Azienda Agricola TREQUANDA

INDICE

Descrizione	Pag.
DELITTI CONTRO DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	3
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	6
ABUSI DI MERCATO	6
REATI TRANSNAZIONALI	7
REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	7
REATO DI CONTRABBANDO	8

Azienda Agricola TREQUANDA

ALTRI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Considerata la tipologia e peculiarità dell'azienda agricola, confermata dall'analisi effettuata a suo tempo sulla base del risk assesment, riteniamo che le fattispecie di reato che di seguito indichiamo non rappresentino dei rischi concreti per la stessa azienda agricola.

1) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Con la Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”), è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter* rubricato “delitti di criminalità organizzata”.

L'inserimento dei delitti di criminalità organizzata tra i reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta e, anzi, le recenti modifiche introdotte ad opera della predetta Legge 94/2009 vanno a colmare un'incongruenza normativa venutasi a creare a seguito della ratifica in Italia, con la Legge 146/2006, della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata (c.d. “Convenzione di New York”).

La Legge 94/2009 ha razionalizzato, dunque, il sistema della responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti di associazionismo di rilievo nazionale.

Fino all'entrata in vigore della Legge 94/2009, era prevista, infatti, la corresponsabilità dell'ente per reati di tipo associativo a condizione che gli stessi avessero natura transnazionale ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 146/2006.

Con l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 24-*ter*, qualora i soggetti apicali della società ovvero soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi commettano, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alcuno dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n. 309, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale, all'ente si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno di tali delitti, all'ente si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/01, se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il suddetto delitto di criminalità organizzata è stato modificato dalla Legge 69/2015, i reati considerati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Delitti associativi che fanno riferimento agli articoli del codice penale n. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 601 bis, 602, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, nonché all'art. 12, comma 3 bis del TU delle disposizioni concernenti la disciplina

Azienda Agricola TREQUANDA

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 e al 22 bis comma 1 della Legge 1 aprile 1999, n. 91

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, Legge 17 aprile 2014, n. 62, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima Legge n. 62/2014. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque anni a anni trenta, se dal sequestro ne deriva comunque la morte, non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Aggiunto il comma 7 bis del D. Lgs. 202/2016. Delitti previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento CE n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento CE n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge n. 203/1991)

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.)

Quanto sopra, riguarda i seguenti articoli della Legge n. 895/1967: art. 1 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera a)] – art.2 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera b)] – art. 2 bis - art. 3 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera c)] – art. 4 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 4, comma 1, lettera d)] – art. 6,

Azienda Agricola TREQUANDA

nonché l'art. 23 della Legge n. 110/1975 [aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 con l'art. 5, comma 1, lettera o)].

2) Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del Decreto)

In materia di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, l'azienda agricola in coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, evidenzia in materia di terrorismo ed eversione dell'ordinamento democratico che:

- la configurazione e la natura delle fattispecie criminose di cui all'art. 25 quater è tale per cui si può ritenere che, ove un reato di quelli previsti sia stato commesso, è probabile che l'agente abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (senza configurare perciò alcun tipo di responsabilità dell'azienda agricola);
- è in concreto difficile prefigurare un interesse o anche solo un vantaggio dell'azienda agricola a seguito della concessione di un finanziamento destinato ad agevolare una attività terroristica o eversiva ovvero destinato alle finalità di cui al citato art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 quater e relativi alla Legge n. 7/2003:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies, 1, c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies, 2, c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione (art. 289 c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art.2)
- Sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. 625/1979, art. 5)

Azienda Agricola TREQUANDA

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, art. 2

3) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001)

Con la Legge n. 7/2006 è stato aggiunto tra i reati del D. Lgs. 231/2001 l'art. 583 bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", che recita:

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

4) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001)

La "legge Comunitaria del 2004" (Legge n. 62 del 2005) ha ulteriormente incrementato il catalogo dei reati dalla cui commissione, sussistendone i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001, può discendere la responsabilità amministrativa della società. I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01 che richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D.Lgs. n. 58/1998, T.U.F.), di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati – non sono sconosciuti al nostro ordinamento che, già da tempo, disciplinava e puniva le ipotesi di insider trading (art. 180 del T.U.F., oggi modificato dalla citata legge Comunitaria) ed aggio.

Si riportano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 sexies:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Manipolazione del mercato (art. 187 *ter* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)
- Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB (art. 170 *bis* TUF - Legge 18 aprile 2005, n. 62)

Questi reati, di stretta pertinenza del mondo bancario e finanziario – compresi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni per conto dello stesso e/o dei mercati - prevedono fattispecie connesse con altre già in precedenza presenti nel nostro ordinamento quali l'aggio (vedi *infra*) e l'*insider trading*.

Evidenziamo il seguente aggiornamento e più precisamente che il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 107 del 10 agosto 2018 con importanti modifiche al regime del market abuse ed impatti sul D.Lgs. 231/2001.

Il citato articolo ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, previsti dall'art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001 e ha inoltre modificato l'art. 187 quinquies del D. Lgs. n. 58/1998.

Il nuovo art. 187 quinquies T.U.F. sancisce una vera e propria responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 187 quinquies, nella nuova formulazione, prevede che: "L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici

Azienda Agricola TREQUANDA

percento del fatturato (quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro) determinabile ai sensi dell'art. 195 comma bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli art. 14 o 15 del regolamento UE n. 596/2014.

5) Reati di crimine organizzato transnazionale

Con la *legge del 16 marzo 2006 n. 146*, l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Si considera *reato transnazionale* quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge n. 146/2006 (senza integrare formalmente il D.Lgs 231 che, dunque, non contiene nel suo testo la menzione dei nuovi reati) afferma la responsabilità dell'ente per i nuovi reati transnazionali, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative, sia pecuniarie che interdittive, che, nei casi più gravi, possono giungere sino alla interdizione definitiva dello svolgimento dell'attività dell'ente coinvolto.

I reati considerati sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi, 3, 3 bis, 3 ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del TU di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del TU di cui al D.P.R. 23 gennaio, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

6) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001)

A seguito dell'articolo 5 della Legge n. 39 del 3 maggio 2019 è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 quaterdecies, rubricato come "reati in materia di frode in

Azienda Agricola TREQUANDA

competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

1 In relazione alla commissione dei reati di cui agli art. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per durata non inferiore a un anno.

I reati compresi da questo articolo sono:

Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401/1989)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge n. 401/1989)

7) Reato di “Contrabbando” (art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

Il Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto per l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 (così detta direttiva PIF), di cui, tra altri reati è stato previsto l'inserimento dell'art. 25 sexiesdecies dedicato ai reati di “Contrabbando doganale” disciplinati dal DPR n. 43/1973, di cui consegue per l'ente:

- una sanzione pecuniaria fino a 200 quote e fino 400 quote, quando il danno o il profitto supera i 100.000 euro;
- sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati di “Contrabbando doganale”, che ledono gli interessi finanziari dell'UE, riguardano gli articoli dal 282 al 294 del Titolo VII “Violazioni doganali” del Capitolo I “Contrabbando” del citato DPR n. 43/1973.